

Riconvertire i beni mafiosi in risorse per la collettività
Reconvert mafia assets into resources for the community
Leandro Limoccia, University Federico II of Naples

Abstract

Dare volti e anima sociale ai beni confiscati. Memoria e le vittime innocenti. Diritti vivi delle vittime innocenti delle mafie. Vittimizzazione e giustizia riparativa. La giustizia riparativa strada giusta ma servono risposte concrete. Semantica ristorativa ai tempi del terzo Millennio. Misure patrimoniali e confische antimafie. Quali sono i beni confiscati alle mafie. Dove troviamo i beni confiscati? Quadro normativo: i più significativi passaggi in materia. Fonti comunitarie. Fonti internazionali. Criticità: Pubblica Amministrazione e Associazioni. Beni confiscati e trasparenza: la prova mancata degli Enti territoriali. Le aziende confiscate: criticità. La figura dell'Amministratore giudiziario. Alcune criticità dell'Amministratore giudiziario. Ruolo dei beni confiscati. Alcune buone pratiche dei beni confiscati.

Parole chiave: Dare volti e anima sociale ai beni confiscati, mafie, diritti vivi delle vittime innocenti delle mafie, vittimizzazione e giustizia riparativa, ruolo beni confiscati e criticità.

1. *Dare volti e anima sociale ai beni confiscati*

È importante ribadire che i patrimoni delle mafie, non sono beni qualsiasi, rappresentano simboli del potere dei mafiosi sui territori da loro dominati, delle collusioni e delle infiltrazioni. L'ostentazione come arroganza, la personificazione con i miti del cinema, ad esempio *Scarface*¹, l'immagine per diffondere paura e potere, gli ampi spazi per comunicare a tutti con pre-potenza: questa esibizione così rappresentata tocca corde sensibili perché ha a che fare con il *dolore, la sofferenza delle vittime innocenti delle mafie e dei loro familiari e con il saccheggio dei territori*. I soldi delle mafie, mura, terreni, castelli, ville con grandi piscine, bagni e rubinetti con pietre preziose, marmi e legni pregiati, maniglie d'oro, aziende, stabilimenti balneari, grondano sangue, violenza brutale che hanno schiacciato territori, libertà e dignità delle persone. Questi beni, sono il puzzo della vita dei mafiosi. *L'utilizzo sociale dei beni confiscati*, rappresenta la Memoria delle storie, dei volti delle vittime innocenti delle mafie e l'impegno di chi li utilizza. È il segnale della perdita di controllo e di prestigio dei mafiosi che il loro sistema non accetta facilmente. È un indicatore della crescita di comunità libere dalle mafie e la prova concreta di cambiamento. I patrimoni dei mafiosi non sono un *nonluogo*. Secondo l'antropologo francese Marc Augè², in nonluoghi sono uno spazio utilizzato per scopi molteplici, come i centri commerciali, i supermercati, le autostrade, gli alberghi, spesso privi di storicità, frequentati da una moltitudine di persone che non si relazionano tra loro e non si incontrano nelle loro solitudini. Questi spazi non identitari, non relazionali, non storici, caratterizzati dalla provvisorietà e dal passaggio, rappresentano i nonluoghi del mondo contemporaneo, come evoluzione ulteriore rispetto al post modernismo. Non abbiamo bisogno dei nonluoghi, servono invece luoghi significativi, ricche di sane relazioni, di condivisione, solidarietà e reciprocità, come l'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, *restituiti al territorio*. Così questi luoghi diventano sociali e rappresentano un'opportunità concreta di lavoro e di sviluppo qualificato dal basso e partecipato dei territori, di percorsi di cittadinanza responsabile e di rigenerazione della politica. Sottrarre i patrimoni dal circuito economico delle mafie, è un modo per fare giustizia e per far sentire il profumo della vita e dei tanti volti, troppi, uccisi dalle mafie. In questo senso, allora vorrei ricordare due volti: Fortunato Correale e Don Pepe Diana. Il 22 novembre 1995 a Locri, Fortunato Correale³, meccanico di 44 anni, padre di tre figli, viene ucciso dalla 'ndrangheta con sette colpi di pistola nella sua officina,

¹ Scritto da Oliver Stone, diretto da Brian De Palma e interpretato da Al Pacino, che descrive il volto feroce della criminalità. R. SAVIANO, *Così Scarface è diventato un mito per tutti i boss, la Repubblica* 29 settembre 2011, in www.repubblica.it.

² M. AUGÈ, *nonluoghi*. Introduzione a una antropologia della surmodernità, elèuthera, Milano 2009.

³ P. SERGI, *Denunciò i killer, ucciso dal boss*, la Repubblica, 4 febbraio 1996; A. VARANO, *Ucciso per una testimonianza. A Locri i killer sparano a un meccanico: aveva rotto le leggi dell'omertà*, l'Unità, 4 febbraio 1996, *Vittimemafia. Per non dimenticare*, in <https://vittimemafia.it/22-novembre-1995-locri-ucciso-fortunato-correale-meccanico-onesto-cittadino-ucciso-dalla-mafia-perché-non-aveva-rispettato-le-regole-dellomerta/>.

perché aveva violato le regole dell'omertà. In quel periodo un gruppo di giovani della 'ndrangheta andavano in giro a incendiare le auto private dei carabinieri per creare tensioni e paura. Correale aveva visto quattro giovani incendiare l'auto di un carabiniere, parcheggiata davanti alla sua officina e quando fu convocato dall'Arma, fornì indicazioni utili per assicurare alla giustizia gli attentatori. Successivamente, il boss ordina l'uccisione di Correale. Ricordo che andammo a casa di Maria Teresa Adornato, moglie di Correale, con don Luigi Ciotti, Presidente Nazionale di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie)⁴, mons. Giancarlo Bregantini, Vescovo di Locri-Geraci, attuale arcivescovo di Campobasso-Bojano ed io, allora Vice Presidente Nazionale di Libera. Il dolore indicibile della moglie, rimasta sola e senza lavoro, non impedì di consegnare ai figli il seguente messaggio: "*Papà e mamma hanno fatto solo il proprio dovere*". Erano le 7,25 del 19 marzo 1994, quando Don Peppe Diana a 36 anni viene ucciso dalla camorra, con quattro proiettili nella sagrestia della sua Parrocchia di San Nicola di Casal di Principe⁵. Era il giorno del suo onomastico, la camorra scelse di ucciderlo in Chiesa per ribadire: prete questo è il tuo posto, non devi interessarti di altro, "fatti i fatti tuoi". Don Peppe era un prete che saldava il Cielo e la Terra e accompagnava la Preghiera con il suo impegno per la legalità e la giustizia sociale. «Nel 1991, attento alle problematiche del territorio, scrive il documento *Per amore del mio popolo*, condiviso da tutti i parroci della Forania, nel quale richiama il ruolo profetico della Chiesa nella lotta alla camorra... "La scelta di uccidere don Giuseppe Diana", recita la sentenza, "ebbe soprattutto una forte carica simbolica, come segnale che avrebbe dovuto essere dirompente e risolutorio nella contrapposizione tra il gruppo De Falco-Quadrano e i Casalesi"»⁶.

2. Memoria e le vittime innocenti di mafie

Secondo i dati raccolti da Libera, al 21 marzo 2023, le vittime innocenti delle mafie sono 1069, di cui 115 minori, 133 donne e 922 uomini e 168 le vittime prime del 1961⁷ e come sostiene don Luigi Ciotti, «l'80% di questi familiari non conosce la verità o ne conosce solo una parte»⁸.

In Campania la Fondazione Pol.i.s.⁹ nell'indicare tutte le vittime di reato, non solo le vittime di mafie., rileva che al 19 maggio 2023 i dati sono 600, così ripartiti per fattispecie criminologiche: 174 vittime della criminalità organizzata; 313 vittime della criminalità comune; 32 vittime del terrorismo; 81 vittime del dovere (sono persone appartenenti alle Forze dell'ordine). La loro distribuzione di genere rileva che 213 sono donne e 387 uomini. La distinzione per classi di età: totale 13, classe 0-6 anni; totale 18, classe 7-10; totale 9, classe 11-14; totale 17, classe 15-18; totale 40, classe 19-22.

Ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera come segno di rinascita, dal 1996 in una città diversa del nostro Paese e all'estero, la rete associativa di Libera, legge l'elenco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie¹⁰ per farli rivivere ancora, per non dimenticare e per chiedere giustizia: sono

⁴ Libera, nata nel 1995, è una rete di associazioni dell'arcipelago del volontariato e dell'associazionismo laico e religioso, gruppi, cooperative, scuole, sindacati, impegnati per la comunità libera dalle mafie, dalla corruzione e dall'illegalità, in https://www.libera.it/scheda-6-libera_chi_siamo

⁵ L. LIMOCIA, M. DIANA, *Petali di vita. Don Peppe Diana un cammino per la giustizia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

⁶ *Ivi*, p. 16.

⁷ <https://vivi.libera.it/it-statistiche> (visitato il 21 maggio 2023).

⁸ *Mafia, don Ciotti: '80% familiari vittime non conosce la verità*, ANSA, 21 marzo 2023, in https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/03/21/mafia-don-ciotti-80-familiari-vittime-non-conosce-la-verita_ac23be41-ea8c-4ceb-9643-51fb4

⁹ La Fondazione Polis – Politiche Integrate di Sicurezza, per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati – nata il 3 giugno 2008 – è uno strumento della Regione Campania per rafforzare la governance sul riutilizzo dei beni confiscati e di aiuto alle vittime innocenti della criminalità, in <http://fondazionepolis.regione.campania.it>

¹⁰ L'iniziativa di leggere i nomi delle vittime innocenti delle mafie, nasce con Libera, con don Luigi Ciotti e con il dolore di una madre, Saveria Antiochia, la madre di Roberto, un poliziotto che accompagnò, per dovere e amore, un altro poliziotto, il Vice Questore Ninni Cassarà. Saveria suggerì di raccogliere tutti i nomi delle vittime, anche le più sconosciute. L'idea fu rafforzata da un'altra madre, Carmela, la mamma di Antonio Montinaro, ucciso con Giovanni Falcone. Nel corso di una funzione religiosa in ricordo della strage di Capaci, don Luigi la incontrò e raccolse il dolore e

persone uccise perché hanno compiuto il proprio dovere e devono continuare a graffiare le nostre coscienze. Dovremmo tutti *toglierci una scarpa* per tutte quelle persone, quelle bambine e bambini uccisi dalle mafie e che non potranno più camminare con noi, perché non siamo stati abbastanza vivi e perché abbiamo abdicato, nel segno della speranza, all'*intelligenza dei bordi*¹¹ cioè la capacità di sentire l'altro, la sua condizione, la sua gioia e il suo dolore che ci riguarda come essere umani inseparabilmente intrecciati. Il valore della *Memoria* interroga anche la politica. La lotta alle mafie deve essere la priorità dei governi nazionali, locali ed europei, attraverso un Piano strutturale di prevenzione sociale, culturale ed economica che si riconosca nei metodi e nei contenuti della democrazia partecipata, dal consenso contrattato a un programma condiviso con i volti dei territori¹². Tale azione è fondamentale anche per intrecciare la memoria con l'identità collettiva: ciò che è accaduto alle vittime innocenti delle mafie, diventa un principio costitutivo della collettività nella sua interezza, le storie private di sofferenza diventano pubbliche e si trasformano in memoria della società stessa, come sostiene Maurice Halbwachs¹³. Quindi la memoria non è solo un bagaglio di conoscenza individuale ma si proietta all'esterno, diventa collettiva, condivisa e contribuisce alla significazione della realtà¹⁴. Rompere la spirale del silenzio¹⁵, la «silenzite»¹⁶ vuol dire assumere la responsabilità e la corresponsabilità sociale e istituzionale e richiamare la memoria, come dichiara Paolo Jedlowski, «autocritica... una memoria scomoda... che coincide con una certa messa in discussione della propria identità... le identità con il loro corredo di valori dichiarati, spesso si sorreggono con l'aiuto di auto-inganni»¹⁷. La memoria autocritica che si unisce alla riflessione sulla stessa memoria: «Un meta-discorso sulla memoria si potrebbe dire. Ma discorso autocritico e meta-discorso sono collegati: riconoscere i propri torti, la propria faccia in ombra, comporta di norma anche riconoscere i meccanismi con cui il passato è stato ed è eventualmente continua ad essere rimosso o deformato»¹⁸. La società senza memoria è senza storia, perciò bisogna promuovere la diffusione di una memoria viva e condivisa, una memoria resistente, capace di comprendere, prima di tutto, le nuove generazioni. È allora possibile pensare alla *pedagogia della memoria* «che mette il soggetto in grado di non cedere alle violenze o alle lusinghe del potere in tutte le sue forme... di risvegliare... quel pericoloso e sovversivo desiderio di ricordare portando a mettere al mondo la memoria come qualcosa che prima non c'era, ma che avrebbe anche potuto non esserci»¹⁹. Certamente, come sostiene Francesco Barbagallo, bisogna «sempre stare molto attenti a distinguere tra memoria e storia»²⁰ perché la tendenza dei protagonisti può essere quella di enfatizzare, manipolare, riscrivere, «Ma quando poi si ricostruiscono i fatti sulla base dei documenti, le valutazioni, per forza di cose, diventano molto diverse»²¹. Halbwachs separa il concetto di memoria: «il ricordo è in grandissima parte una ricostruzione del passato operata con l'aiuto di dati presi dal presente, e preparata d'altronde da altre ricostruzioni fatte in epoche anteriori, dalle quali l'immagine originale è già uscita

la preoccupazione perché il nome del figlio, come degli altri agenti della scorta, non veniva mai pronunciato, in https://vivi.libera.it/it-ricerca_nomi

¹¹ G. LIMONE, *L'algoritmo e il mondo della vita. Nuovi appunti sul fondamentalismo macchinico nell'età contemporanea*, in *Persona*, periodico di studi e dibattito, ARTETETRA, Capua (Caserta) numero 1-2 - Anno 2017, p. 18.

¹² L. LIMOCIA, *Commissario Regionale per i beni confiscati*, in *la Repubblica*, 15 dicembre 2009, p. XII.

¹³ M. HALBWACHS, *La memoria collettiva*, (a cura di) P. JEDLOWSKI, Unicopli, Milano 1987.

¹⁴ P. BERGER, T. LUCKMANN, *The Social Construction of Reality*, Doubleday, New York 1996, trad. it. *La realtà come costruzione sociale*, il Mulino, Bologna 1969.

¹⁵ E. NOELLE-NEUMANN, *The spiral of silence: public opinion, our social skin*, University of Chicago Press, Chicago-London 1984.

¹⁶ L. LIMOCIA, *Criminalità economica e casi studio*, ESI, Napoli 2017, p. 528.

¹⁷ P. JEDLOWSKI, *Intenzioni di Memoria. Sfera pubblica e memoria autocritica*, Mimesis, Milano 2016, p. 9.

¹⁸ *Ivi*, p. 9.

¹⁹ R. MANTEGAZZA, *Dimenticare è mentire. Verso una pedagogia della memoria*, in D. NOVARA (a cura di), *Memoranda. Strumenti per la giornata della memoria*, edizioni la meridiana, Molfetta (Bari), 2003, p. 15.

²⁰ F. BARBAGALLO, *Le quattro Giornate? Il lievito della democrazia. Intervista a Francesco Barbagallo. L'articolo, 2 gennaio 2005*, in 1943-2022. *Le Quattro Giornate di Napoli. Il tempo che guadagna futuro*, in *InfinitiMondi*, supplemento speciale al numero 24-25, luglio/ottobre 2022, p. 61.

²¹ *Ivi*, p. 62.

abbondantemente alterata»²², dal termine storia che «divide la serie dei secoli in periodi così come la materia di una tragedia si divide in tanti atti»²³. Inoltre Halbwachs, richiama l'identità, precisando che la memoria non risiede «nello spirito né nel cervello, ma piuttosto nella società o meglio nella coscienza collettiva dei gruppi umani concreti»²⁴. È il senso di appartenenza ai gruppi, alle associazioni, alla società, a indicare i ricordi, dove la memoria individuale è «un punto di vista sulla memoria collettiva»²⁵. La memoria, quindi, ha ben poco di oggettivo, tuttavia Milan Kundera afferma che «Non capiremo nulla della vita umana se continuiamo a eludere la prima di tutte le verità: una realtà così com'era quando non esiste più, restituirla è impossibile»²⁶. Si comprende che la memoria non può essere ingessata ed essa varia a seconda dei problemi da affrontare. Resta però fondamentale sostenere che la memoria è un compito per educare, rimemorare e non dimenticare. Essa rappresenta il patrimonio narrativo della comunità e della sua identità sociale e culturale. Diventa necessario recuperare l'intreccio tra l'Io e il Noi, «deve essere ricostituito un legame tra moralità e onorabilità, tra partecipazione politica e rigenerazione dei valori; va recuperata la differenza tra ciò che è bene da ciò che è male, tra l'individualismo e il Noi della comunità. Si sono persi i luoghi e i legami sociali ed oggi di fronte al Noi assente, alla frammentazione sociale, alla crisi di legittimazione dell'autorità pubblica e all'allontanamento della politica, l'individualismo, protagonista assoluto, rappresenta l'irriducibilità dell'Io narcisista»²⁷. Perciò, non basta indignarsi, occorre muoversi e impegnarsi per ricordare le vittime del passato, occuparsi delle vittime di oggi e delle ingiustizie. In tal senso, il ruolo e l'attivismo dei familiari delle vittime è prezioso. Se le mafie praticano la signoria territoriale, offrono il welfare mafioso alternativo a quello statale offrendo generi di prima necessità e sussidi economici²⁸, tendono a penetrare e dominare l'economia, godono di consenso sociale, esercitano un forte controllo sulla vita delle persone e degli associati, imponendo silenzio e omertà, l'impegno dei familiari vittime di mafie e delle associazioni «possono sfidare direttamente la mafia e presentarsi come agenti erosivi del potere mafioso... compiono un atto di ribellione, quasi rivoluzionario»²⁹. Ciò che accomuna il ricordo e l'azione collettiva delle vittime innocenti delle mafie, ad esempio, con la memoria dell'*Olocausto*, del movimento *Madres de plaza de mayo*, che ogni settimana da più di 46 anni esigono risposte sulle sorti dei figli *desaparecidos*, con le madri dei *desaparecidos* in Messico che cercano i loro figli, con il femminicidio e gli abusi sui minori è ciò che i *memory studies* chiamano pratiche sociali della memoria che fanno parte della nostra memoria pubblica. Quindi, «Gli attentati alla vita e alla libertà dei familiari delle vittime ad opera della mafia, dei poteri statali corrotti e di altre forme di violenza organizzata in tutto il mondo dimostrano non solo quanto sia importante ed efficace il loro impegno collettivo, ma anche quanto la società intera, in primo luogo l'accademia, dovrebbe adoperarsi in tal senso per approfondire, analizzare e dare spazio alle voci e alle esperienze di chi lotta quotidianamente per la costruzione di un mondo meno ingiusto»³⁰. Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo come *Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie*³¹

²² M. HALBWACHS, *La memoria collettiva*, cit., p. 80.

²³ *Ivi*, p. 89.

²⁴ P. JEDLOWSKI, *Introduzione*, in M. HALBWACHS, *La memoria collettiva*, cit., p. 26.

²⁵ M. HALBWACHS, *La memoria collettiva*, cit., p. 61.

²⁶ M. KUNDERA, *L'ignoranza*, Adelphi, Milano 2001, p. 118.

²⁷ L. LIMOCCIA, *Onore, dignità e rispetto: valori da riscoprire?* in *Sociologia*, Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali, Anno LVI, N. 3 – 2022, p. 128.

²⁸ Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento. Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Luglio-Dicembre 2019, p. 19.

²⁹ T. AURELIANI, *Il ruolo e l'attivismo dei familiari delle vittime: agenti erosivi del potere mafioso*, in *Sociologia del diritto*, Rivista quadrimestrale, XLIX / 2022/3. pp. 168-169.

³⁰ T. AURELIANI, *Il ruolo e l'attivismo dei familiari delle vittime: agenti erosivi del potere mafioso*, cit. p. 179.

³¹ Legge 8 marzo 2017 n. 20 Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».

La legge n. 302/1990 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, ha previsto per le vittime di criminalità organizzata di stampo mafioso, i medesimi benefici economici già destinati per le vittime del terrorismo. Ulteriori benefici sono stati disposti con la legge n. 407/1998. Con le leggi n. 222/2007 e n. 24/2007 alcuni benefici economici, già previsti dalla legge n. 206/2004 recante “Nuove norme in favore delle vittime innocenti del terrorismo e delle stragi di tali matrici”, quali l’elevazione della speciale elargizione alla misura massima di euro 200.000,00 e lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 sono stati estesi anche alle vittime e ai superstiti della criminalità organizzata, del dovere, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’esercizio delle loro funzioni³². Ma bisogna evidenziare alcuni aspetti e modificare alcune misure previste per le vittime, in quanto ad oggi sono definiti *benefici*, mentre devono essere definiti *diritti*. In tal senso concordiamo con Libera che chiede: *Diritto al nome*, perché nessuna persona sia dimenticata; un diritto di natura non civilistica ma dal forte segno etico: tutelare il “diritto al nome” che ha permesso di costruire una memoria viva. *Diritto alla verità*: la mancanza di verità giudiziaria per mancanza di elementi, non ha permesso a molti familiari di poter svolgere un processo e molte sono le indagini archiviate. Intorno alla verità e giustizia, bisogna rappresentare il diritto alla verità: processuale, storica, sociale. Tale diritto non è chiaramente riconosciuto dal nostro sistema giuridico, ma nell’ambito delle convenzioni internazionali trova un’evidenza importante. *Diritti vivi*: molti familiari hanno raccontato di come alcune norme o la difficoltà nell’applicazione delle stesse, ha mortificato ulteriormente il difficile percorso di dolore e violenza subita. Perciò è urgente che si ponga la giusta attenzione alle persone vittime, per evitare ulteriori processi di vittimizzazione. È prioritario modificare il senso delle misure previste a favore delle vittime, in quanto oggi vengono definite “benefici”, mentre sarebbe giusto definirle “diritti”. *Rivedere il limite temporale del 1° gennaio 1961*: esiste una legge del nostro Paese che riconosce lo status di “vittima di criminalità mafiosa” alle persone che sono state uccise il 1° gennaio 1961. Prima di quella data, purtroppo, molte persone innocenti sono state uccise dalle mafie. È stato chiesto più volte al Legislatore che questa grave ingiustizia fosse sanata. Perché la lotta alle mafie non conosce limiti di tempo e di spazio. *L’equiparazione tra categorie di vittima*: è chiara l’intenzione del Legislatore di equiparare le vittime del dovere e delle mafie alle vittime del terrorismo. Ma questo intento non si è mai realizzato. *Il requisito richiesto*: dalle norme in materia per la concessione di benefici dell’estraneità della vittima e dei suoi familiari fino al 4° grado di parentela con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure previste dall’articolo 5, comma 3-bis del codice di procedura penale. Su tale requisito, si chiede una modifica della norma che preveda una valutazione, caso per caso che guardi alle frequentazioni del superstite e dei familiari della vittima e non al grado di parentela, al fine di contemperare l’esigenza a cui il legislatore ha voluto dare voce, prevedendo le misure di sostegno alle vittime e l’interesse pubblico che tali diritti non siano in nessun caso riconosciuti a coloro che intrattengono relazioni con soggetti mafiosi. *Prescrizioni e decadenze*: dei diritti previsti dalle norme e ribadite da una circolare emessa dal Ministero dell’Interno nel 2019, si chiede che sia fatta un’attenta riflessione per evitare interpretazioni ingiustamente restrittive. I diritti delle vittime e il diritto alla verità non possono andare in prescrizione. *Le norme e i ritardi di applicazione*: si chiede il riordino coerente di tutte le norme che riguardano le vittime di mafie e che i tempi della valutazione delle singole istanze non dilatino a dismisura. *Le vittime come persona al centro*: la Direttiva europea sulle vittime, la n. 2012/29/UE, riconosce diritti imprescindibili a partire dal diritto alla verità. È urgente che anche in Italia vengono rese operative tali previsioni³³.

³² <http://www.libertaciviliimmigrazione.dici.interno.gov.it/benefici-favore-delle-vittime-innocenti-della-criminalita-organizzata>.

³³ https://www.libera.it/schede-263-diritti_vivi_un_percorso_di_civilta.

2.1. Segue. *Diritti vivi delle vittime innocenti delle mafie*

La testimonianza di Daniela Marcone, familiare vittima innocente delle mafie, Ufficio di Presidenza di Libera, Referente nazionale Area memoria³⁴
Foggia, 12 giugno 2023

La testimonianza di Daniele Marcone è importante. Fin dall'inizio del suo percorso all'interno della grande rete di Libera, ha avvertito la *cura* e la *sensibilità* espresse dalle volontarie e dai volontari della stessa verso coloro che, come Daniela, vivono nel quotidiano il dolore per una perdita causata dalla violenza mafiosa. I percorsi di costruzione della memoria collettiva partendo dalle storie delle vittime innocenti delle mafie, hanno incoraggiato Daniela e Libera a comprendere sempre più da vicino le esigenze di chi vive la condizione di familiare di vittima di mafia, assumendo, come punto di partenza, che a fronte del grave lutto vissuto da tante persone, dei loro bisogni e del perdurare costante di un dolore cocente, sia necessaria e urgente l'affermazione di veri e propri diritti. Daniela sostiene che è la stessa comunità europea che chiede al nostro Paese di adeguarsi a uno standard di interventi sempre più vicino alle vittime, che parta, appunto, dall'affermazione dei diritti delle stesse. I familiari delle vittime sono equiparati alle vittime decedute, ne condividono in qualche modo la sorte, ma l'insieme delle norme che in Italia si occupa delle vittime innocenti delle mafie, fanno riferimento sempre e solo a "benefici" e mai a veri e propri diritti. Daniela sostiene che non è solo una questione di linguaggio, sebbene l'utilizzo delle parole più giuste sia fondamentale, bensì di senso e di sostanza: affrontare la questione dell'accoglienza delle vittime di mafia a partire dai loro diritti, significa non perdere mai di vista che le stesse sono persone i cui sogni e progetti sono stati spezzati crudelmente. Il primo diritto da riconoscere alle vittime è il *diritto alla verità*, un diritto non scritto nel nostro sistema normativo, neanche nella nostra straordinaria Costituzione. È tempo di rimediare a questa mancanza, scrivere il diritto alla verità significa riconoscere il *diritto al lutto* ma anche il *diritto a conoscere "il chi" e "il perché" del dolore* causato in primo luogo dalla presenza di organizzazioni criminali efferate. Il *Diritto alla Verità, se riconosciuto pienamente, permetterebbe il riconoscimento di tutti gli altri diritti delle vittime di mafia*, quelli che le norme definiscono, appunto, "benefici", il cui riconoscimento richiede un percorso a ostacoli, in salita, che spesso determina una ulteriore vittimizzazione di persone già molto provate. Le criticità derivano, secondo Daniela, dallo scarso ascolto dei familiari delle vittime e non sono assolutamente giustificabili in un Paese civile, in cui il contrasto alle varie forme di criminalità mafiosa non può prescindere da una seria attenzione al vissuto delle vittime stesse. La consapevolezza che i percorsi di memoria collettiva hanno obiettivi ben chiari e che comportano l'affermazione di diritti forti e determinanti per la tenuta stessa della nostra democrazia deve crescere nell'intero Paese e non può riguardare unicamente coloro che portano addosso il dolore e i segni evidenti della presenza delle mafie.

3. *Vittimizzazione e giustizia riparativa*

L'interesse per la *vittima* appartiene ad epoche recenti, poiché l'attenzione si è incentrata sul colpevole del reato, sullo studio del diritto penale, dei fattori psicologici e sociali, «si è verificato ciò che si può definire "vittimizzazione del reo e scotomizzazione della vittima"»³⁵. Tuttavia, l'interesse verso la vittima è cresciuto come soggetto non solo passivo e legato all'autore³⁶, ma anche con un ruolo maggiormente incisivo attraverso la mediazione penale e la *restorative justice* (giustizia riparativa). La vittimologia come scienza, deve attribuirsi a tre autori che si interessarono allo studio

³⁴ Testimonianza di D. MARCONE, familiare vittima innocente delle mafie, Ufficio di Presidenza di Libera, Referente nazionale Area Memoria, *Diritti vivi delle vittime innocenti delle mafie*, Foggia 12 giugno 2023.

³⁵ G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*. Quinta edizione, Raffaello Cortina, Milano 2008, p. 545.

³⁶ H. VON HENTIG, *The Criminal and His Victim. Studies in Sociology of Crime*, Haven, New York 1948; E. A. FATTAH, *La victime est-elle coupable? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol*, Le Presses de L'Université de Montreal, Montreal 1971.

del crimine e all'attribuzione di un nuovo ruolo della vittima del reato: Hans Von Hentig, Fredric Wertham e Benjamin Mendelsohn. H. Von Hentig, criminologo tedesco³⁷ pubblica negli Stati Uniti la prima opera relativa alla vittima del reato, chiamata *The criminal and His Victim*, che ha contribuito maggiormente alla nascita della vittimologia. Elaborò una classificazione della categoria della vittima: quella di criminale-vittima, *the doer-sufferer*, quando un soggetto può essere sia criminale sia vittima a seconda delle circostanze, ad esempio colui che è stato vittima di maltrattamenti diventa a sua volta autore dei medesimi reati, oppure chi è criminale e vittima come nel caso dell'omicidio seguito dal suicidio³⁸; quella di vittima latente, *the potential victim*, per indicare il soggetto che ha dei requisiti inconsci, una predisposizione a diventare vittima di reati. Le caratteristiche possono essere legate ad alcune gruppi: bambini, donne, anziani, migranti, minoranze, depresso, malati di mente, asociali maggiormente esposti alla vittimizzazione, oppure alla professione come il commerciante di preziosi, e il portavalori³⁹; quella che sviluppa il rapporto tra criminale e vittima, *the subject-object relation*, viene coniata la c.d. «coppia penale, per descrivere il particolare rapporto tra il delinquente e la sua vittima, che in alcuni casi partecipa allo svolgersi dell'azione⁴⁰. Secondo Von Hentig, la vittima può assumere quattro atteggiamenti nei confronti del reato: «apatico, letargico», «sottomesso, connivente», «cooperante, contribuente», «istigante, provocante, sollecitante»⁴¹. F. Wertham⁴², psichiatra statunitense di origine tedesca, introdusse il termine vittimologia nella sua opera del 1949. Egli sosteneva che non si può capire la psicologia del delinquente, se prima non ci si occupa della sociologia della vittima, auspicava, quindi, uno studio indirizzato alla vittima del reato, con particolare riferimento all'omicidio. B. Mendelsohn⁴³, israeliano, avvocato in Romania, rivendica la paternità della vittimologia che avrebbe utilizzato a Bucarest nel 1947, durante una relazione presso la Società Rumena di psichiatria, ma egli stesso ammette che tale relazione è rimasta inedita e la stessa citazione viene avocata diversi anni dopo gli studi in materia. Va riconosciuto il merito di aver posto l'attenzione sul ruolo marginale della vittima nel procedimento penale. Il suo intento è stato quello di studiare la vittima dal punto di vista biologico, psicologico e sociale, ma si è anche adoperato per un'azione politica tesa al riconoscimento dei diritti delle persone offese dal reato e per la nascita di servizi legati ai bisogni delle vittime⁴⁴.

La vittimologia è definita, secondo Guglielmo Gullotta, come «la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato e del suo ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica»⁴⁵. Abdel Ezzat Fattah studia le caratteristiche della vittima, del comportamento, l'accertamento della responsabilità nella formazione del reato e dell'eventuale propensione verso il fatto e l'autore. Egli classifica, quindi, cinque categorie: a) *vittima non partecipante* (vittima passiva, non partecipante, incosciente, incapace, incosciente ed incapace); b) *vittima latente o predisposta* (vittima con predisposizione biofisiologica, sociale, moralmente o psicologicamente predisposta); c) *vittima provocatrice* (vittima per provocazione indiretta, per provocazione diretta, vittima consenziente che determina l'azione, vittima non consenziente che provoca l'azione); d) *vittima partecipante* (vittima passiva che non impedisce l'azione, vittima attiva); e) *falsa vittima* (vittima immaginaria, vittima simulatrice)⁴⁶. La vittima non è solo soggetto di studio ma è anche portatrice di diritti e destinatario di politiche sociali. Si passa così dalla *vittimologia*

³⁷ Lascia la Germania nazista per contrasti e trasloca negli Stati Uniti.

³⁸ H. VON HENTIG, *The Criminal and His Victim*, cit. p. 384.

³⁹ H. VON HENTIG, *The Criminal and His Victim*, cit. p.383.

⁴⁰ H. VON HENTIG, *The Criminal and His Victim*, cit. p.383.

⁴¹ H. VON HENTIG, *The Criminal and His Victim*, cit. p. 420.

⁴² F. WERTHAM, *The show of violence*, Doubleday, New York 1949.

⁴³ B. MENDELSON, *Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie*, in *Rev. int. crimin. pol. tec.* 1956.

⁴⁴ B. MENDELSON, *La Victimologie, science actuelle*, in *Rev. dr. pèn. crimin.*, p. 625.

⁴⁵ G. GULLOTTA, *La vittima*, Giuffrè, Milano 1976, p. 9.

⁴⁶ A. E. FATTAH, *Vers une typologie des victimes*, in *Rev. int. pol. crim.*, 1967, p. 162 ss.

dell'atto (criminale): lo studio della vittima e il suo rapporto con il reo; alla *vittimologia dell'azione* (promozionale): un movimento politico e sociale a favore della vittima.

La vittimologia si basa sui pregiudizi e sui traumi che provocano ingiustamente violazione nei diritti e ferite nel corpo e nell'anima. Non si occupa solo delle vittime di reato, ma anche di tutte le vittime che vivono in uno stato di sofferenza, delle vittime potenziali che vivono nella paura e mostrano senso di sfiducia nella capacità di prevenzione delle istituzioni, delle vittime che hanno una forte percezione di insicurezza. Mentre la *vittimizzazione primaria* è il complesso delle conseguenze di natura fisica, psicologica, sociale ed economica derivanti dal reato che provoca ansia e tormento, fino a giungere, nei soggetti più vulnerabili, allo stress psicologico da reato⁴⁷, la *vittimizzazione secondaria* riguarda la possibilità che la vittima diventa vittima una seconda volta, da parte delle istituzioni, del sistema giustizia, dei soggetti sociali della rete antiviolenza, degli addetti del sistema sanitario e dei media. La vittimizzazione secondaria, può manifestarsi in diversi modi: sottovalutazione, colpevolizzazione, disconoscimento, ridimensionamento delle violenze. Parliamo quindi di una condizione del vissuto della vittima di ulteriore sofferenza, offesa, aggravio psicologico e sociale, aggressione agita dalle istituzioni e dalla rete sociale, senso di vergogna di fronte ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, pregiudizio e stereotipi. Le conseguenze sul piano emotivo e psicologico possono essere pericolose: frustrazione, paura, impotenza, depressione, senso di colpa, rinuncia a far valere i propri diritti, bassa autostima, mancanza di fiducia. Un successivo sviluppo degli studi sulla vittima è riferito alle conseguenze personali, del danno arrecato ai fini del risarcimento⁴⁸ della perdita, del trauma⁴⁹, del trattamento, delle misure di protezione e dei programmi per assistere la stessa vittima. I danni di natura fisica o psichica, possono distinguersi in danni primari derivanti dal reato e danni secondari provenienti dalla risposta informale o formale della vittimizzazione. Il danno primario, è «quello direttamente conseguente all'azione criminosa oltre che per le perdite economiche e le eventuali lesioni fisiche, esso si caratterizza pure per rilevanti disagi psicologici di medio e lungo termine, presenti anche in coloro che hanno subito reati apparentemente meno gravi»⁵⁰. Mentre il danno secondario è «determinato dagli effetti negativi sulla vittima dalla *risposta sociale formale* (dipendente dal comportamento delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario) e *informale* (dipendente dal comportamento di familiari, amici e conoscenti delle vittime) alla vittimizzazione»⁵¹. La posizione della vittima in ambito giuridico è migliorata sia con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata in Italia con la Legge 172/2012, sia la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Instambul dell'11 maggio 2011, ratificata in Italia con la Legge 77/20130. La Convenzione di Lanzarote, ha lo scopo di «a. prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori; b. tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e abuso sessuali; c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi sui minori». La Convenzione di Instambul, all'articolo 18 recita che gli Stati firmatari si impegnano ad «evitare la vittimizzazione secondaria» che consiste, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, «nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittime di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa»⁵². Di

⁴⁷ L.E.A. WALKER, *Traumatized populations: Role and responsibilities of professionals*, in *Critical issues in victimology: International perspectives*, E.C. VIANO, New York 1992, p. 41 ss..

⁴⁸ G. LOPEZ, S. BORNSTEIN, *Victimologie Clinique*, Maloine, Paris, 1995.

⁴⁹ G. SCARDACCIONE, *Origini ed evoluzione della vittimologia sulla prospettiva del mutamento sociale*, in A. ANTONILLI, F. DI MUZIO (a cura di) *La società della vittimizzazione*, FrancoAngeli, Milano 2021 p. 36 ss.

⁵⁰ G. GIUSTI (a cura di), *Trattato di medicina legale e scienze affini*, vol. IV: *Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova 2009, p. 509.

⁵¹ *Ivi.* p. 510.

⁵² Cass. Civ. Sez. unite, 17 novembre 2021, n. 35110.

fronte ai mutamenti sociali, del mondo digitale e del web, si tratta di estendere la vittimologia anche a nuove forme di vittimizzazione, ad esempio: dal cyberbullismo al cyberstalking, dalle vendette on-line (*revenge porn*) alla pedopornografia, dalle cybermolestie all'abuso sessuale on-line, dalla vittimizzazione secondaria al trauma trans-generazionale, dalla tratta degli esseri umani al mercato delle droghe. La ricerca vittimologica non solo deve cogliere le nuove sfide, ma può contribuire a sottolineare il modo in cui devono essere attuate le politiche nei confronti delle vittime.

Nonostante i passi realizzati, il cammino è lungo, lo studio della vittima presenta delle criticità, ancora troppo ancorato alla natura criminologica e omette gli aspetti psicologici delle conseguenze del reato. La vittima «è la grande assente nella scena del processo. Può avere un ruolo come testimone: può essere interrogata e viene esposta a controesame, con rischio di vittimizzazione secondaria, ma non può “parlare” o “narrare” la sua storia. È destinataria di un risarcimento solo quando, individuato l'autore, è provato l'illecito. Il sistema penale riesce a gestire solo in parte i rischi per le vittime, che scontano una situazione di solitudine anche morale, dato ci sono pochi servizi di supporto»⁵³. Inoltre, «il riferimento espresso ai diritti delle vittime nelle Carte costituzionali rappresenta una rarità, stante il plausibile timore che esso legittimi pericolose espansioni del ruolo della persona offesa all'interno del processo penale comprendenti financo il diritto alla vittima a pronunciarsi in ordine alla pena da irrogare»⁵⁴. Tuttavia, è possibile che la vittima non sia proprio innocente ed in qualche modo partecipa alla dinamica criminale, sfrutta il processo di vittimizzazione e tende ad ottenere vantaggi, come è il caso di molte vittime di estorsione che accettano la protezione mafiosa, oppure, come scrive Giacomo di Gennaro, «imprenditori e commercianti dell'hinterland partenopeo accettavano l'imposizione dell'estorsione in cambio di una fattura emessa da imprese controllate da alcuni clan. In tal modo parte del costo della tangente veniva “scaricato” mediante l'incasso dell'Iva e l'imposizione ne usciva addolcita. La fattura veniva emessa da una ditta compiacente vicina ai clan che, una volta ottenuto il pagamento tramite bonifico, provvedeva a restituire la somma in contanti al clan, trattenendo per sé un importo corrispondente all'Iva da versare. Con questo sistema la criminalità organizzata è riuscita a sottoporre ad estorsioni “fiscalmente deducibili” centinaia (almeno 500) attività commerciali in un solo comune dell'area metropolitana di Napoli»⁵⁵.

Nell'introdurre la giustizia riparativa, facciamo riferimento ai modelli della giustizia. Il *modello retributivo* si pone il problema di attribuire una responsabilità e in una logica retributiva si stabilisce quale livello di sofferenza e compensativo attribuire al reo. Sostiene l'idea di una pena concepita come “giusta” retribuzione, poiché è definita nel codice in relazione alla gravità del caso ed ha l'effetto di scoraggiare un'azione illecita o dannosa. Il *modello riabilitativo* cerca di individuare e conoscere approfonditamente le persone, i processi sociali, le condizioni socio-economiche, capire le azioni delinquenziali. Ciò ha migliorato i contesti istituzionali e sociali ed ha portato a misure alternative al carcere. Però non ha eliminato aspetti particolari, ad esempio la posizione della vittima non è presa in carico e non viene sostenuta. Il *modello riparativo* non attribuisce la responsabilità ma promuove la responsabilità, innesca processi di tutte le parti coinvolte nell'evento e sviluppa consapevolezza. Tra gli strumenti di cui si avvale la giustizia riparativa vi è la *mediazione penale* tra autore e vittima del reato. È una forma di regolazione del conflitto, uno strumento per riallacciare la comunicazione che con l'aiuto di un terzo neutrale, tenta uno scambio tra le parti, per arrivare a una soluzione condivisa, per far evolvere una situazione di conflitto. Quindi, crea uno spazio in alternativa al processo dove la vittima e l'autore possono incontrarsi fuori le aule giudiziarie. Mette il reo nella condizione di comprendere le sue caratteristiche ma le individua in un processo più ampio: famiglia, contesto sociale e culturale. La vittima viene rivalutata e il ruolo del reo prende coscienza delle sue responsabilità⁵⁶.

⁵³ G. MANNOZZI, *Accogliere e in ascolto: la giustizia riparativa*, 5 febbraio 2023, in <https://lavialibera.it/it-schede-1247-giustizia-riparativa-accogliente-ascolto-grazia-mannozi>

⁵⁴ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?* Jovene, Napoli 2015, p. 326.

⁵⁵ G. DI GENNARO, *Prefazione*, in A. ANTONILLI, F. DI MUZIO (a cura di), *La società della vittimizzazione*, cit., p. 9.

⁵⁶ L. LIMOCCIA, *Diritto penitenziario e dignità umana*, ESI, Napoli 2012, pp. 68-84.

Con la giustizia riparativa, la vittimologia compie un successivo passo in avanti. Tra le novità introdotte con il d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”) si segnala l’introduzione della disciplina sulla giustizia riparativa (artt. 42-67 il d.lg. 150/2022) da intendersi come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, co. 1 lett.a). L’esito riparativo è caratterizzato in «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 42, co. 1, lett. e). Così la giustizia riparativa, diventa uno strumento di prevenzione e «lo stesso rapporto tra vittima e autore di reato è letto in chiave nuova perché entrambi esercitano un ruolo attivo per la risoluzione del conflitto. Il punto di partenza di tale modello è la riparazione del danno causato dalla commissione del reato, cioè i danni provocati alla vittima dell’illecito che intende neutralizzare mediante l’azione riparatrice del danno. Il reato è considerato così non più offesa allo Stato, ma come offesa alla persona, in questo senso la giustizia riparativa consegna alle parti la ricerca di un accordo di riparazione che possa soddisfare entrambi. Questo modello di giustizia riparativa s’impone rispetto alla crisi della giustizia che investe la fase di accertamento delle responsabilità, la stessa pena e il sistema sanzionatorio»⁵⁷. È quindi, «una nuova forma di giustizia a beneficio delle vittime, degli autori del reato e per la società intera, che può ricostruire legami sociali distrutti dal crimine»⁵⁸, un altro modo è possibile per affrontare i reati.

La *cultura restorativa* nasce dal senso di insufficienza dei modelli della giustizia retributiva e della giustizia riabilitativa; essa ha una visione più ampia, promuove la qualità della vita, l’attenzione all’altro, assume la diversità e trasforma un problema in opportunità e affronta in modo differente la risoluzione dei conflitti. Rappresenta una giustizia utile che non lascia ulteriori macerie, ha una visione sistemica e tiene insieme tutti i soggetti, il reo, la vittima, il contesto sociale di entrambi, il ruolo della comunità, la rete delle competenze. Tra gli altri obiettivi della giustizia riparativa, oltre alla gestione dei conflitti che deve essere affrontata con il coinvolgimento diretto dell’autore del reato e della vittima come attori principali del processo, vi è anche quello di bilanciare i bisogni della vittima e della comunità, aiutando a rielaborare sentimenti ed emozioni, con il reinserimento del reo nella società. Utilizza il dialogo e auspica di ricostruire i legami civici con la società, con il coinvolgimento dei soggetti interessati e le associazioni e i gruppi della comunità. Pertanto il reo, che non va identificato con il suo reato, spiega le sue ragioni, comprende meglio la commissione del reato e assume che il cittadino non è il suo nemico. Mentre la giustizia penale tende a escludere il reo e non ascoltare la vittima, quella riparativa invece tende a collocarsi in una prospettiva trasformatrice molto più valida e rappresenta, quindi, un paradigma alternativo che favorisce l’incontro e il riconoscimento tra la vittima e l’autore del reato.

3.1. Segue. *La giustizia riparativa strada giusta ma servono risposte concrete*

La testimonianza di Lucia Di Mauro Montanino, familiare vittima innocente delle mafie⁵⁹
Napoli, 7 giugno 2023

Credo sia molto significativo riportare la testimonianza di Lucia Di Mauro Montanino, vittima innocente della criminalità organizzata, moglie di Gaetano Montanino, guardia giurata ucciso in Piazza Mercato a Napoli, il 4 agosto 2009 durante un tentativo di rapina da parte di quattro

⁵⁷ *Ivi*, p. 69.

⁵⁸ M. CARTABIA, A. BARO, *Prefazione*, in G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, FrancoAngeli, Milano 2022, p. 15.

⁵⁹ Testimonianza di L. DI MAURO MONTANINO, familiare vittima innocente delle mafie, *La giustizia riparativa strada giusta ma servono risposte concrete*, Napoli 7 giugno 2023.

giovanissimi. Il più piccolo della banda era Rapicano Aiello Antonio di 17 anni. Condannato a 22 anni. Se Antonio nel compiere 25 anni non viene trasferito al carcere di Poggioreale a Napoli “Giuseppe Salvia” e resta nell’Istituto penale per minorenni di Nisida, ed oggi è in libertà vigilata, è grazie anche a Lucia. La sua testimonianza è un percorso fuori dagli schemi. L’esperienza che ha compiuto, è nata senza parlare di giustizia riparativa. Tutto è iniziato con il Direttore di Nisida Gianluca Guida, che gli parla di Antonio del suo cambiamento e della volontà di conoscere Lucia. Veronica 21 anni, figlia di Lucia, conosceva la volontà di Antonio, pur senza incontrarlo, ma preferì aspettare la decisione della mamma che in quel periodo non stava bene. Lucia accetta l’invito di Antonio, prende il tempo necessario per riflettere, ma nel frattempo si ammala e si interroga sul senso della malattia e sul linguaggio del corpo in quel momento. Il tormento del dubbio era come compiere la scelta giusta? Scegliere con il cuore o la testa? Nel frattempo, l’impegno di Lucia continua facendo volontariato e incontrando gli adulti e i ragazzi detenuti e quando si reca a Nisida, vede due volte Antonio, che non conosce, pulire i giardini. Ed ogni volta si chiede cosa fare di più per le persone detenute e come intervenire per contenere i rischi di recidiva? Dopo un lungo e travagliato viaggio, comunica la volontà di incontrare Antonio e parla con il Direttore che la incoraggia, ma aggiunge che questi percorsi devono essere accompagnati. Il pensiero di Lucia va ad Agnese Moro, figlia dello statista democristiano ucciso il 9 maggio 1978 dalle Brigate rosse, che ha fatto un percorso con l’aiuto del gesuita piemontese Guido Bertagna. Le parole di Agnese, che pronuncia quando incontra Franco Bonisoli, uno degli uomini del commando Br responsabile della strage di via Fani e del rapimento del Presidente della Dc, accompagnano Lucia: «Penso che il desiderio, la fame e la sete di giustizia, è la caratteristica che distingue le esperienze che hanno voce dentro questa iniziativa. La nostra presenza, insieme con le altre voci, ha, al suo centro, un modo forse diverso di intendere la giustizia. Non basato tanto sulla punizione del colpevole quanto sulla possibilità di ricostruire ciò che un atto di male ha rotto e ha messo in pericolo»⁶⁰. Lucia però non è seguita ed anzi quando condivide con i familiari delle vittime innocenti delle mafie la sua decisione di incontrare Antonio, questi esprimono contrarietà. Nonostante ciò, in solitudine sceglie di incontrare Antonio a Nisida, prima di essere trasferito a Poggioreale. Le sue domande diventano ancora più pressanti: perché ho deciso di incontrare Antonio? Voglio punirlo? L’incontro avviene per caso, per strada, durante la manifestazione del 21 marzo 2016 a Napoli per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie. Nisida partecipa alla manifestazione con una delegazione di ragazzi e il Direttore comunica a Lucia che tra i ragazzi c’è anche Antonio. Lucia scende dal palco, dove si leggevano i nomi delle vittime innocenti delle mafie, e diversamente da quando pensava che Antonio fosse un mostro e con il volto cattivo, quando si avvicina a lei, vede un ragazzino spaesato, che trema e piange. Sorpresa ed emozionata, Lucia accoglie Antonio che cade collassato tra le sue braccia e asciugandogli le lacrime, dando sostegno e coraggio, gli sussurra di non preoccuparsi perché insieme avrebbero fatto tante cose. Dopo l’incontro Lucia si interroga su cosa fare concretamente? Nell’anno successivo il Vice Direttore di Nisida Ignazio Gasperini chiama Lucia informandola che il giudice ha valutato il comportamento del ragazzo dando il beneficio della liberazione condizionale e gli chiede cosa pensa. Nell’ordinanza si legge che Antonio «ha da sempre manifestato la sua capacità di revisione critica, nonché il suo bisogno di pagare il suo debito con la società. Nel suo caso si è realizzato anche quel *quid pluris*, rappresentato dal confronto diretto con la vedova della vittima... Ciò che ha permesso in modo particolare della profondità ed autenticità del pentimento del giovane è stato il suo stato d’animo, manifestato a seguito di un lungo abbraccio avuto con la signora Montanino, che ha espresso con le parole “avrei preferito che mi avesse dato uno schiaffo”, a segnalare l’enorme dolore provato nell’occasione... concede al Rapicano il beneficio della liberazione condizionale della pena, nelle forme di libertà vigilata»⁶¹. Lucia era contenta, ma sapeva che una volta uscito fuori, Antonio è solo, senza un lavoro, una casa, un supporto. Inoltre, la sua famiglia di origine ha un altro modo di vivere,

⁶⁰ *Famiglia Cristiana, Caso Moro, la figlia incontra l’ex br*, 11 luglio 2011, in https://www.famigliacristiana.it/articolo/vittime-e-colpevoli-insieme-per-la-giustizia_11071114326.aspx

⁶¹ Ordinanza n.142/2016 R.G. 114/16 del 12 ottobre 2016 del Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

la mamma non gli ha dato nessun sostegno e i litigi sono continui. Perciò la premura di Lucia era di allontanarlo dal contesto familiare. Per Antonio Lucia diventa la mamma. Lascia Nisida, ma nessuno è disponibile a dargli una mano, nessuno vuole chi è stato in carcere, si sente dire “non diamo lavoro ad un assassino”, e trova solo Lucia che si adopera per trovargli un lavoro, in una continua ricerca: a Pignataro Maggiore in provincia di Caserta, Antonio lavora in una cooperativa sociale però è costretto a lasciare perché non paga ogni mese; poi trova lavoro in un ristorante a Pozzuoli in provincia di Napoli, ma chiude per la pandemia; per poter pagare l'affitto e vivere è costretto a chiedere un prestito alla Banca Etica, ma i soldi finiscono presto; così senza lavoro si indebita. Lucia organizza la raccolta fondi per pianare il debito che viene azzerato e finalmente trova lavoro nella raccolta rifiuti. E' una lotta costante, con avvilente indifferenza e diverse sono le criticità che sottolinea Lucia: nell'ordinanza si ordina che Antonio dovrà «proseguire gli incontri con la vedova della vittima Montanino, presso l'Ufficio di mediazione penale, che verrà individuato dall'U.E.P.E... con la frequenza che verrà indicata dal predetto Ufficio»⁶², ma al momento, la mediazione penale non è partita perché non c'è l'ufficio; va migliorata la prassi della giustizia riparativa e la formazione degli operatori; sono indispensabili forme concrete di sostegno perché questi ragazzi non avendo altra alternativa, ritornano in carcere ed inoltre c'è bisogno di supporto psicologico e lavorativo; occorre promuovere già in carcere attraverso cooperative e prevedere case popolari senza pagare l'affitto. Non basta l'incontro e il dialogo, la giustizia riparativa è la strada giusta ma servono risposte concrete. Lucia termina la sua testimonianza sostenendo che avrà avuto un senso la morte di suo marito se è servita a salvare anche una sola persona. Si tratta di trasformare il dolore non solo nell'impegno, ma nella speranza che un cambiamento culturale ed emotivo nei parenti delle vittime innocenti delle mafie e dei carnefici è sempre possibile.

4. *Semantica ristorativa ai tempi del terzo Millennio*

Perché si possa diffondere la giustizia riparativa occorre ripensare anche il linguaggio per illuminare lo stesso rapporto con la giustizia punitiva, aprire un nuovo inizio per prevenire e affrontare i conflitti. Certamente non è semplice in un tempo di individualismo, consumismo, intermittenza della memoria, *modernità liquida*⁶³, dove il lavoro è il punto fondamentale della liquefazione post-moderna, poiché il capitalismo leggero opera nel «disfarsi della «forza umana» e meglio ancora nel costringerla a sbaraccare. Brevi incontri sostituiscono rapporti duraturi. Non si pianta un agrumeto per spremere un limone»⁶⁴. Ulrich Beck, ha indagato i caratteri della modernità liberata dall'industrialismo che assume nuova forma con la trasformazione della società industriale in *società del rischio* che è il fulcro della società e dell'esistenza dell'individuo. Nel passaggio dalla società di classe alla società del rischio, ci sono temi fondamentali, tra questi, la stratificazione, le profonde disuguaglianze sociali e culturali, Oxfam International evidenzia che dal 2020, l'1% più ricco dell'umanità si è accaparrato ormai il doppio dell'incremento della ricchezza netta globale rispetto alla quota andata al restante 99% della popolazione mondiale⁶⁵, le catastrofi “naturali” o tecnologiche e le nuove epidemie. Dalle ulteriori nuove incognite, siamo tutti coinvolti, senza distinzione di ceto sociale, religione e età, «La povertà è gerarchica, lo smog è democratico. L'espansione dei rischi legati alla modernizzazione - minacce per la natura, la salute, l'alimentazione, ecc. – si accompagna a una relativizzazione delle differenze e delle barriere sociali»⁶⁶. Sono avvenuti cambiamenti radicali: dalla caduta del muro di Berlino agli attentati dell'11 settembre 2001, dall'avidità alla falsa economia, dal disprezzo per l'ambiente e la Terra alle diverse emergenze, climatica, sanitaria, sociale, economica e politica, dalla Pace alle

⁶² Ordinanza n. 142/2016 R.G. 114/16 del 12 ottobre 2016, cit.

⁶³ Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Laterza, Bari-Roma 2011.

⁶⁴ *Ivi*, p. 138.

⁶⁵ Oxfam Italia, *La disuguaglianza non conosce crisi*, 16 gennaio 2023, in <https://www.oxfamitalia.org/la-disuguaglianza-non-conosce-crisi/>

⁶⁶ U. BECK, *World Risk Society*, Polity Press, Cambridge, 1999, trad. it. *La società del rischio*, Asterios, Trieste 2001, p. 65.

guerre. Beck ha colto con grande chiarezza il senso di questo mondo che «è fuori dai cardini. Sono molti a crederlo. Vaghiamo senza meta, confusi, discutendo pro e contro questo e quello. Su una frase la maggioranza delle persone si trova d'accordo... «Non capisco più il mondo»... ciò che fino a ieri era impensabile oggi è reale e possibile»⁶⁷. I contrasti che si manifestano su scala globale, scrive Isidoro Davide Mortellaro, «mutano o agiscono in maniera differenziata, secondo le varie collocazioni: sociali, culturali, di genere»⁶⁸ e l'agire sociale è terremotato, «la solidarietà, un tempo attivata dalla *scarsità*, dalla *penuria*, scatta ora, stringe e unisce sotto il vincolo della *paura* per il futuro, dall'*ansia* di chi vede terremotata la propria sfera vitale. Muta la visione della *politica*, mai come oggi concepita come azione di *intrusione* e *sopraffazione*»⁶⁹. Inoltre, con la crisi del concetto della comunità, senza punti di riferimento validi, l'affermazione dell'individualismo sfrenato, si vuole trovare una immediata soluzione attraverso un prodotto, l'immagine, uno strumento, il consumismo. Viviamo nell'impazienza cognitiva, la cultura dominante è la cultura dei Talk show, dell'agorà dell'arena dove il pubblico alza o abbassa il pollice, anche su temi complessi e delicati: i migranti, le guerre, il razzismo, la giustizia. Tutti indicatori di una società reattiva più che riflessiva, che soffoca la creatività e non promuove relazioni. Ma altri modelli di relazioni sono necessari e possibili. Spesso non ci soffermiamo sul significato delle parole, talvolta usiamo lo stesso termine per indicare tante cose. Ad esempio, quando parliamo di conflitto, ci siamo chiesti cosa significa? Si tiene conto dell'interazione tra più soggetti? Si può parlare di conflitto senza definire la comunicazione? Esistono tre tipi di comunicazione: a) *comunicare per convivere*, stare dalla stessa parte non crea divergenza, il fine ultimo è quello di affermare la propria appartenenza alla famiglia, al clan di riferimento; b) *comunicare per convincere* che cerca di dimostrare all'altro che il punto di vista dell'altro è errato, mentre il proprio è quello giusto. È una comunicazione di potere; c) *comunicare per conoscere*, avviene raramente, è un modo dialogico che permette di conoscere il punto di vista dell'altro, sapendo che il proprio è relativo. Chi è coinvolto in questa comunicazione avrà il vantaggio di avere un punto di vista più articolato, complesso, competente, con più argomentazioni, che tiene conto del proprio punto di vista, quello dell'altro e infine quello costruito insieme. La cultura ristorativa è il linguaggio psicosociale per poter *parlare, comprendere, ascoltarsi, narrarsi, assumere altre informazioni, dare un senso all'esperienza e aprirsi al cambiamento*. La vittima e il reo, ferme restando le differenze di posizione, hanno in comune la sofferenza che li riguarda entrambi: la vittima per il dolore causato dal reo e il reo che soffre per tutta la vita. Con la giustizia riparativa, il reo va riportato alla consapevolezza del danno provocato alla vittima e alla comunità, alla sofferenza arrecata, a riparare l'offesa e a maturare il cambiamento della propria vita; la vittima ha bisogno di verità, ristabilire i diritti negati, riprendersi l'integrità della sua vita per quanto possibile e può nel contempo trasformare il dolore della perdita in speranza anche per le future generazioni. È un percorso delicato e complesso che consente di indagare sulla propria identità e spostare l'asse sull'altro e l'altrove. Tra le parole significative della giustizia riparativa vi sono anche la *relazione*, la *giustizia accogliente*, la *cura*, il *dialogo*. Nella relazione tra vittima e reo, importante è il confronto diretto, con l'obiettivo della riparazione simbolica e non solo materiale alla vittima che viene riconosciuta come persona, del cambiamento del reo e del benessere della comunità: un buon punto di partenza. È un legame sociale da ricucire specie se è lacerato da un conflitto o travolto dalla violenza. Perciò una giustizia «che non si interroghi costantemente sulla sua dimensione di *bene relazionale*, è destinata a rimanere distante dalle persone alle quali si rivolge ed anzi rischia di rivolgersi a ruoli prescindendo dalle persone, lasciando margini di insoddisfazione, residui di frustrazione, e alimentando sentimenti di sfiducia o bisogni di rivalsa»⁷⁰. La giustizia accogliente, non solo è un modello in grado di favorire la graduale trasformazione della giustizia penale, dove questa non viene rimossa con le sue necessarie funzioni sanzionatorie e preventive e con il loro sviluppo vengono ridefinite nelle forme della giustizia

⁶⁷ U. BECK, *La metamorfosi del mondo*, Laterza, Bari-Roma 2017 p. XIII.

⁶⁸ I. D. MORTELLARO, *A che punto è la notte? La vita e i tempi di Terzo Millennio*, edizioni la meridiana, Molfetta (Bari) 2022, p. 14.

⁶⁹ *Ivi*, p. 14.

⁷⁰ G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., p. 30.

riparativa, ma è anche «il volto di una giustizia non indulgente bensì umana, centrata sulla cura dei legami e, primariamente, della dignità delle persone, che muove da una indispensabile «cura delle norme». Una giustizia che mostri una naturale inclinazione verso la *cura*, anziché verso la punizione, e verso la promozione di mutua *responsabilità attiva*, anziché verso la passivizzazione della colpa e l'«eccedenza» sanzionatoria»⁷¹. La definizione più appropriata di giustizia riparativa è proposta da Van Ness e Heetderks Strong, come giustizia che favorisce la guarigione «promotes healing»⁷², una giustizia che cerca di curare il male procurato con il reato alla vittima e alla comunità. Cura vuol dire fare riferimento al valore del riconoscimento e della responsabilità. Quindi «La rilevanza del discernimento da parte degli operatori del sistema giudiziario entra sin nell'atteggiamento empatico implicato nel compito di accompagnare il percorso della trasformazione della relazione tra le parti del conflitto. Nel rapporto con la vittima l'empatia si dirige al vissuto, ai sentimenti, alla sofferenza, alle ragioni, all'umanità che le sono propri. Il rapporto con l'autore del reato chiama in gioco invece un'empatia diversa e più difficile, che deve saper distinguere nel vissuto di ogni persona ciò che comunque attiene alla sua dignità da ciò che è inaccettabile e giuridicamente merita la riprovazione. Riguardo a quest'ultimo versante non ci sarà naturalmente alcuna empatia. Qui il prendersi cura comporta solo fino a un certo punto l'andare incontro verso l'altro, giacché si tratta soprattutto di suscitare la sua maturazione di un atteggiamento nuovo verso la vittima, verso gli altri e verso la società»⁷³. Indubbiamente l'assenza di empatia, il non percepire le emozioni dell'altro, sono elementi per compiere reato. Mentre, avere conoscenza che l'altro sta avendo paura e prova sofferenza, può generare freni inibitori e ostacolare la violenza. Dialogare, ascoltare e parlare sono aspetti fondamentali nel percorso della giustizia riparativa. Hartmut Rosa scrive che «un mondo migliore è possibile e lo si può riconoscere dal fatto che la sua misura non sta più nel dominio e nel potere bensì nell'ascoltare e nel rispondere»⁷⁴. Il dialogo e l'ascolto può ridurre le divergenze, portare le persone a riconoscersi come persone e a rigenerare le relazioni. Nella mediazione, lo *storytelling*⁷⁵ è il luogo del racconto dove elaborare il conflitto. Così la dimensione valoriale del dialogo favorisce l'emersione del senso di colpa, il dolore causato, le emozioni, la paura che tormentano la vittima e l'autore del reato e inoltre, «ci si può rendere conto meglio di ciò che ha mosso il reo e si può persino arrivare a vederne i tratti di umanità. Il ritrovamento di un senso, malgrado l'insensatezza del male sperimentato, ha un valore terapeutico e trasformativo che può aiutare le persone a relativizzare la negatività che grava su di loro»⁷⁶. Pertanto serve un nuovo linguaggio e un cambio di paradigma a beneficio delle vittime, degli autori del reato e della comunità per ricostruire i legami sociali distrutti dal crimine.

5. Misure patrimoniali e confische antimafia

Le indagini patrimoniali vengono avviate quando all'autorità giudiziaria competente perviene con qualsiasi mezzo la notizia della pericolosità sociale di un soggetto. Tali indagini riguardano il tenore di vita, l'attività economica, il patrimonio, la disponibilità diretta dei beni, qualora il proposto sia titolare del bene secondo i requisiti civilistici o la disponibilità indiretta dei beni quando al di là della formale intestazione degli stessi a un terzo ne sia l'effettivo dominus. Le stesse indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto risulta poter disporre. Possono essere proposte dalla Procura della Repubblica, distrettuale o circondariale in caso di pericolosità generica, dal Procuratore Nazionale Antimafia, dal Questore o dal Direttore

⁷¹ Ivi, p. 232.

⁷² V. NESS, H. STRONG, *Restorative Justice*, Anderson, Cincinnati 1997, pp. 23 ss.

⁷³ G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., p. 154.

⁷⁴ H. ROSA, *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*, Suhrkamp, Berlin 2016, p. 146.

⁷⁵ (B.J. REDFERN, *Hope and Reconciliation with Grief*, in J.P.J. DUSSICH, J. SCHELLENBERG (a cura di), *The Promise of Restorative Justice*, Lynne Rienner, Boulder 2010 pp. 232 ss.

⁷⁶ G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., p. 75.

della DIA (Direzione Investigativa Antimafia). Al termine delle verifiche, qualora si ravvisi un'accumulazione anomala, l'autorità procedente propone al Tribunale l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale: sequestro e confisca di prevenzione. L'ablazione del bene da parte dello Stato prevede le seguenti fasi: *sequestro*: vincolo temporaneo sul bene che ne determina la momentanea indisponibilità da parte dei soggetti titolari di diritti sulla stessa e la sospensione dei diritti; *confisca*: il bene viene sottratto al titolare e acquisito al patrimonio dello Stato; *destinazione*: il bene confiscato viene destinato o affittato (in via residuale venduto o liquidato); *assegnazione*: il bene viene assegnato. Ma l'azione repressiva dello Stato non si limita solo all'aggressione delle accumulazioni finanziarie dell'attività criminale, ma anche punendo le attività di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di beni di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e l'autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) e i trasferimenti fraudolenti di beni (art. 512-bis c.p.).

Le *misure patrimoniali e le confische antimafie* sono una materia complicata che richiedono vari saperi, approccio transdisciplinare, visione olistica, immaginazione, creatività, passione e studio. I *patrimoni mafiosi* rappresentano forme di inquinamento economico e di controllo delle dinamiche sociali, alterano le logiche di mercato e le regole della concorrenza. Quando i mafiosi vengono condannati all'ergastolo non dicono sostanzialmente nulla, se lo aspettano, ma quando si aggrediscono le basi economiche, la reazione è differente, diventa feroce, perché si colpisce dove fa più male: le risorse illecite, le varie forme di riciclaggio, l'espandersi dell'organizzazione, la possibilità di effettuare reclutamenti, la sopravvivenza economica degli affiliati, dei familiari e dei loro avvocati. Perciò l'aggressione ai patrimoni illecitamente acquisiti è un elemento strategico nel contrasto a mafie e corruzione. Le misure patrimoniali sono misure *socialpreventive*, non presuppongono l'esistenza di un'infrazione penale ma tendono a prevenirla. Quindi, sono applicabili prima della commissione di reati o indipendentemente dalla commissione di ulteriori reati basati sul presupposto della pericolosità del soggetto destinatario della misura medesima. È consentito sequestrare i beni ritenuti frutto di attività illecita o che ne costituiscono il reimpiego, anche se sono soltanto disponibili dell'indiziato di mafia, terrorismo e corruzione o se intestati a prestanome. Pertanto il *sequestro è una misura preventiva a carattere provvisorio e cautelare* e si ricorre quando *i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*. La misura è disposta dal Tribunale che ordina con decreto motivato il sequestro dei beni (art. 20 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 emanato col titolo *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*). Secondo la nuova riforma, il giudice delle misure preventive può decidere di assegnare il bene in via temporanea, per evitare che si deteriori, anche a soggetti del Terzo Settore. L'art. 21 del D.Lgs. 2011/159, dichiara che l'ufficiale giudiziario procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi. Il sequestro deve essere eseguito: a) sui mobili e sui crediti; b) sugli immobili o mobili o mobili registrati; c) sui beni aziendali; d) sulle azioni e sulle quote sociali; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati⁷⁷. La *confisca classica* è disciplinata dall'art. 240 c.p. ai sensi del quale: nel caso di condanna, il giudice può ordinare *la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto*. Tale misura ablatoria si basa sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose e dalla espropriazione a favore dello Stato che tende così a prevenire la commissione di nuovi reati ed ha carattere cautelare. Quindi, «il presupposto applicativo della misura è costituito... dalla pericolosità della cosa, sussistente non solo nel caso in cui la stessa possa, per le sue caratteristiche intrinseche, arrecare danno, ma altresì nel caso in cui la sua libera disponibilità possa costituire per il reo un incentivo a commettere ulteriori illeciti»⁷⁸. Abbiamo, poi, la *confisca speciale obbligatoria, ex art. 416-bis, comma 7, c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniera)*, secondo cui *nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose*

⁷⁷ F. MENDITTO, *Codice Antimafia. Commento organico, articolo per articolo, al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 con riferimento alle modifiche apportate alla disciplina previgente*. Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2011.

⁷⁸ L. CAPRIELLO, *Sequestri e confische. Criticità applicative e rimedi processuali*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (Rimini) 2020, p. 256.

che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. A livello europeo ed internazionale, si va sempre più affermando l'orientamento ad introdurre o a rafforzare forme di *confisca allargata* basate su *meccanismi di semplificazione probatoria che alleggeriscono l'onere dell'accusa nel dimostrare l'origine illecita dei patrimoni appartenenti ai soggetti inseriti nelle organizzazioni criminali.* In questo modo, alla confisca classica si affiancano *nuovi tipi di confisca che non restano limitati al profitto ottenuto grazie al singolo reato ma si ricollegano a significative forme di pericolosità e a centri di ricchezza che per l'origine o la destinazione sospetta giustificano forme penetranti di controllo.* Ciò è necessario perché i meccanismi di riciclaggio e di reinvestimento del denaro sporco sono così complessi che condizionano il ricorso alla confisca classica. Questa esigenza di una mitigazione o inversione dell'onere della prova ai fini della confisca, è stata assunta dalle istituzioni europee e dalle Nazioni Unite, in diverse previsioni normative, disposizioni convenzionali e raccomandazioni. Una volta restituiti alla collettività, i beni possono essere utilizzati dallo Stato per fini istituzionali, ad esempio, caserme, uffici pubblici, scuole. Inoltre, possono essere assegnati agli enti locali, ad esempio, giustizia, ordine pubblico, protezione civile, emergenza abitativa. Poi, possono essere assegnati in concessione, a titolo gratuito, seguendo le regole della massima trasparenza, ad associazioni del Terzo Settore per finalità sociali.

Infine, importante è il ruolo dell'ente locale sull'amministrazione e il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati previsto dal Codice Antimafia. Si prevede un percorso articolato: dall'ablazione, all'amministrazione giudiziaria, dalla destinazione e all'assegnazione.

Il ruolo dell'*ente territoriale e dell'ente locale* in particolare, si manifesta nell'*assegnazione* ai beni immobili. Dopo che l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) dispone con decreto la destinazione del bene al patrimonio del Comune dove risiede il bene, sono previsti una serie di obblighi che riguardano la trasparenza delle procedure di assegnazione. L'art. 48 comma 3 lettera *c* del Codice Antimafia dispone che gli enti territoriali devono provvedere a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. Tale elenco deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata della concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33. La riforma del Codice Antimafia (l. n. 161 del 17 ottobre 2017), ha apportato ulteriori novità disponendo che l'elenco deve essere aggiornato con cadenza mensile e reso pubblico sul sito istituzionale dell'amministrazione. Con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, accanto alla responsabilità dirigenziale, viene attivata il *right to know*, cioè il diritto alla conoscenza, all'accesso ai dati qualora non ci siano o siano incompleti. Gli enti locali possono amministrare direttamente il bene, anche consorziandosi attraverso associazioni, anche per finalità di lucro i cui proventi, però, devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali; oppure può assegnare il bene in concessione a titolo gratuito a: comunità, anche giovanili; enti; associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali; organizzazioni di volontariato di cui alla l. 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni; cooperative sociali di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni; comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Una particolare forma di destinazione tramite concessione si ha con l'art. 56, comma 2, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in l. 4 aprile 2012 n. 35, dove si prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata individuati dall'Agenzia Nazionale, che hanno i requisiti per essere utilizzati a scopi turistici, possono essere dati in concessione, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni. L'assegnazione a tali soggetti deve essere fatta nel rispetto della l. 241/1990 sul principio della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa. Dopo che i soggetti sono stati individuati si stipula una convenzione. Dal momento della destinazione del bene all'ente territoriale, questo ha

un anno di tempo per l'effettiva assegnazione, se ciò non avviene è l'Agenzia che dispone la revoca del trasferimento e la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Infine abbiamo la confisca a carico degli enti. In tal senso si colloca la disciplina normativa del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche e i relativi criteri di imputazione. È una norma importante perché consente di far ricadere anche sul patrimonio dell'ente le conseguenze derivanti dal comportamento di reati (art. 24 e ss. d.lgs. n. 231/2001), quanto questi sono stati commessi, anche nella forma del tentativo, nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi (art. 5 comma 1). L'ente non risponde nel caso in cui le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Se il reato è stato commesso da soggetti apicali indicati nell'art. 5, l'ente non risponde se prova di aver a) adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) (art. 6, comma 1). Quindi, «la categoria di reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti sono oggi numerose e sono andate ampliandosi sempre più negli ultimi anni. Indubbiamente si tratta di reati di particolare gravità, che spesso determinano cospicui vantaggi economici per l'ente. Tra questi sono, quindi, presenti sia i delitti di criminalità organizzata, che i più gravi reati societari, unitamente ai reati contro la P.A., ai reati finanziari, e a determinate fattispecie di reati tributari»⁷⁹. Inoltre, l'art. 9 prevede un apposito sistema di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: sanzione pecuniaria; sanzioni interdittive; confisca; pubblicazione della sentenza. In riferimento all'istituto della confisca in riferimento al d.lgs. n. 231/2001 fanno riferimento diverse disposizioni: l'art. 6, comma 5 dove è disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente e nelle ipotesi in cui l'ente non è responsabile; l'art. 15, comma 4 che dispone la confisca del profitto derivante dalla persecuzione dell'attività disposta dal giudice in luogo dell'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva; l'art. 17, lett. c) prevede che l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca; l'art. 19 dispone che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del raro, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti dei terzi di buona fede; l'art. 23, comma 2, il quale, in caso di inosservanza degli obblighi o dei divieti inerenti a una sanzione o una misura cautelare interdittiva, dispone l'applicazione nei confronti dell'ente della confisca del profitto ai sensi dell'art.19. In conclusione il sistema di responsabilità definito dal d.lgs. n. 231/2001 è lo strumento idoneo a reprimere la criminalità del profitto consumata tramite gli enti.

6. Quali sono i beni confiscati?

La legge n. 109/96 "Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati" rappresenta il completamento della legge Rognoni-La Torre del 1982 per la confisca dei beni appartenenti a chi è indiziato di crimine. Già nelle sue prime fasi di attuazione della legge si sono evidenziati *problemi*: dai tempi lunghi che passavano fra il provvedimento di sequestro a quello della confisca definitiva; dai tempi occorrenti per le procedure amministrative per la destinazione sociale dei beni al raccordo insufficiente tra fase giudiziaria e amministrativa; dalla trasparenza delle informazioni ancora poco parziale tra le diverse amministrazioni che intervengono nel procedimento di assegnazione agli alti costi di ristrutturazione dei beni vandalizzati; dalle irregolarità urbanistiche da parte dei familiari o terzi in buona fede, ai grandi ostacoli anche di accesso al credito delle realtà

⁷⁹ Unione Europea, Ministero dell'Interno, pon legalita 2014-2020, Unionamere, Azioni formative per la conoscenza e l'utilizzo dei dati open contenuti nel portale Open Knowledge, conoscere le aziende confiscate, p. 15

associative e delle cooperative in quanto affidatari del bene e senza garanzie economiche⁸⁰. La legge 109/96 distingue:

a) *Beni mobili*: denaro contanti e assegni, liquidità e titoli, crediti personali, autoveicoli, autocarri, natanti, mezzi d'opera, macchine operatrici, carelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, preziosi, opera d'arte. Come prevede l'art. 48 del Codice Antimafia, le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia. L'opportunità della vendita in termini è valutata dall'Agenzia che dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene⁸¹. Nel caso di alcune tipologie di autocarri e macchine adeguate ad essere utilizzate per il soccorso pubblico, è prevista la destinazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco⁸².

b) *Beni immobili*: castelli, appartamenti, ville, terreni edificabili o agricoli, capannoni industriali. La disciplina del Codice Antimafia prevede tre differenti possibilità:

1) siano mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e di protezione civile, oppure per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Purché non siano venduti per poter risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso;

2) siano mantenuti dallo Stato e, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, siano utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

3) siano destinati per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del Comune ove il bene è sito, oppure a quello della Provincia o della Regione. Un'importante innovazione in materia è la possibilità che gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possano amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni di volontariato, a cooperative sociali, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute. Pertanto, la gestione del bene dovrà essere regolamentata da una convenzione che stabilisce durata, uso del bene, modalità di controllo e rinnovo e le cause di risoluzione del rapporto.

c) *Beni aziendali*: aziende sequestrate e confiscate: dal settore edilizio, agroalimentare, trasporti, al turismo e alla ristorazione. Le aziende confiscate seguono un iter diverso rispetto ai beni immobili, per cercare di mantenere in vita l'attività di impresa e i livelli occupazionali. L'Agenzia disciplina le modalità operative in relazione: 1) all'affitto, quando vi siano valide prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. Alla cooperativa di lavoratori dipendente dell'impresa confiscata non potranno partecipare parenti, coniugi, affini o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, comma 1 e 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 2) alla vendita per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia a soggetti che ne abbiano fatto richiesta. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia; 3) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Inoltre, c'è anche la previsione del comma 8-ter dell'art. 48 del Codice antimafia dove si legge che le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri

⁸⁰ Sul punto, v. S. PELLEGRINI (a cura di), *Il riutilizzo dei beni confiscati tra previsione normativa e difficoltà applicative*, in *La vita dopo la confisca. Il riutilizzo dei beni sequestrati alle mafie*, Aracne, Roma 2017, pp. 17.18.

⁸¹ Per ulteriori approfondimenti v. F. MENDITTO, *Codice Antimafia*, cit. pp. 162-174.

⁸² Sul punto, v. decreto legge n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013.

per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenda che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati. Come vedremo, l'applicazione di questa normativa incontra diverse difficoltà.

7. Dove troviamo i beni confiscati?

Partiamo dal *Comune di appartenenza*.

La legge n. 190/2012, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, prevede l'accessibilità totale alle informazioni per cui, a chiunque, in forme gratuite e senza motivazione, è riconosciuto, con una semplice domanda, il diritto di venire a conoscenza di come la Pubblica Amministrazione utilizza risorse collettive (beni confiscati inclusi), si organizza, prende le decisioni. Il diritto di sapere è uno dei pilastri del meccanismo di prevenzione della corruzione.

Inoltre sul sito confiscatibene.it

Confiscati bene 2.0. Il monitoraggio civico dei beni confiscati alle mafie

È il nuovo progetto nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni confiscati. È stato realizzato da Libera, associazione onData con il sostegno di Fondazione TIM. È un portale web per la trasparenza e la promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati fondato su due funzioni principali: 1) Raccogliere, creare e fornire dati quantitativi e qualitativi, in formato aperto, completi, fruibili, aggiornati, utilizzabili e riutilizzabili. Confiscati bene; 2) Generare comunità che si occupano, si interessano di beni confiscati e operano su di essi, attraverso la pratica del monitoraggio civico, il racconto di *buone pratiche istituzionali, la promozione delle progettualità dei soggetti gestori*, con l'obiettivo finale di stimolare e valorizzare il riutilizzo sociale dei beni confiscati. 2.0. Quanti sono, dove sono, come vengono riutilizzati i beni confiscati in Italia? Confiscati Bene 2.0 vuole trovare risposte a queste domande e promuovere la trasparenza con l'aiuto dei cittadini, soggetti gestori, pubblica amministrazione. A 26 anni dalla Legge 109/96 e dell'applicazione delle norme e degli strumenti delle norme sull'*open government* in Italia, occorre un'informazione unitaria, completa e aperta a tutti sui beni confiscati che ne favorisca piena conoscenza ed un efficace monitoraggio, che permetta la condivisione di migliori pratiche di gestione istituzionali e aumenti la moltiplicazione di esperienze di riutilizzo sociale.

Poi sul sito dell'*Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, troviamo OPENRE.G.I.O – ANBSC in <https://openregio.anbsc.it/>

Su Infoweb beni confiscati, troviamo dati disponibili per: Procedure in gestione; Immobili in gestione (*in attesa di risolvere criticità e di essere destinati alle amministrazioni statali ed agli enti locali*); Aziende in gestione; Immobili destinati; Aziende destinate.

8. Quadro normativo: i più significativi passaggi in materia

Propongo alcuni dei più significativi passaggi normativi nazionali delle misure di prevenzione patrimoniale. Vi sono anche i provvedimenti adottati nei contesti istituzionali europei e internazionali, il cui ricordo è sempre più indispensabile.

Legge n. 575/1965 *Disposizioni contro la mafia*

Estende l'applicazione delle misure di prevenzione personale (legge n. 1423/1956) alle prestazioni indiziate di appartenere ad associazioni mafiose.

Legge n. 646/1982 *Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (Legge Rognoni – La Torre)*

La prima vera legge contro le mafie che cambia la strategia del Paese nel contrasto alle mafie e introduce il *reato di associazione per delinquere di stampo mafioso* nel codice penale italiano: l'art. 416-bis, una norma rivoluzionaria e viene prevista, nel caso siano strumenti i profitti, la *confisca dei beni ai mafiosi*. Integra le misure patrimoniali fissate dalla legge n. 575/65 (recante la cauzione e la sospensione dell'amministrazione dei beni) e prevede il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita nella disponibilità diretta o indiretta, degli indiziati di appartenenza alle mafie. La legge si basa sulla proposta di legge presentata da *Pio La Torre*, segretario del P.C.I. della Sicilia e deputato. La sua intuizione: *per colpire il cuore del sistema mafioso bisogna aggredire i suoi patrimoni, togliendo così ossigeno alle mafie, diminuendo il loro prestigio e potere*. La svolta legislativa della legge n. 646/82 introduce, tra gli altri, l'articolo 416-bis del codice penale definendo univocamente il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso applicabile a "Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri...". Inoltre, la misura patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni mobili ed immobili ai mafiosi, è prevista dall'art. 1.7 "Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". La legge 13 settembre 1982, n. 646, è il frutto della proposta di legge dell'on. Pio La Torre e di due decreti voluti dal Ministro di Grazia e Giustizia, Virginio Rognoni della D.C.: Proposta di legge n. 1581, La Torre e altri, Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo; D.L. n. 2982 presentato dal Ministro dell'Interno Virginio Rognoni, Ministro di Grazia e Giustizia Clelio Darida e Ministro delle Finanze Rino Formica: disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; D.L. n. 3358 presentato dal Ministro dell'Interno Virginio Rognoni, Ministro di Grazia e Giustizia Clelio Darida: disposizioni relative all'interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La legge Rognoni-La Torre, fu approvata dal Parlamento italiano il 13 settembre 1982, a seguito dell'omicidio del segretario Pio La Torre e di Rosario Di Salvo il 30 aprile 1982 e del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre 1982. Purtroppo la legislazione antimafia è stata costellata di morti, e di fronte al dato strutturale della presenza mafiosa nel nostro Paese, si è intervenuto solo con l'adozione di provvedimenti legislativi in una tempistica emergenziale. Dobbiamo sottolineare che il nostro Paese si mobilita sempre dopo avvenimenti drammatici, perché, spesso, la nostra è una democrazia emotiva che si mobilita solo dopo i fatti di sangue. Inoltre, non riusciremo mai a scrivere la vera pagina della democrazia, se non riusciamo a fare luce sulle stragi e sui depistaggi di Stato e sugli intrecci torbidi tra mafie e istituzioni che hanno insanguinato il nostro Paese. Manca, purtroppo, una visione risolutiva del problema mafie.

Legge n. 726/82 Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa

Viene istituito l'Alto Commissario sottoposto agli ordini diretti del Ministero dell'Interno e con poteri d'indagine di tipo amministrativo, sia presso gli enti pubblici che presso gli istituti di credito. Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, la mafia inizia ad essere intesa come organizzazione unitaria e il perseguimento dei crimini ad essa connessa non è più circoscritto all'attività dei singoli ma esteso all'organizzazione stessa. Altra novità di tale legge vi è l'introduzione del sequestro e della confisca dei beni ai mafiosi dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza e l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso per poter pianificare validamente le strategie di contrasto al fenomeno.

Decreto legge n. 230/1989 *Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575*. Disciplina il procedimento di destinazione

suddiviso in 4 fasi. Introduce la figura dell'amministratore del bene il quale, nominato dal tribunale, deve assicurare la gestione diligente.

Legge n. 55/1990 *Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*. Amplia la platea dei destinatari delle misure patrimoniali estendendole ad alcune classi di soggetti a pericolosità sociale (associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti e coloro che vivono abitualmente di attività di riciclaggio, estorsione, usura, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o contrabbando).

Decreto legge n. 306/1992 e convertito in Legge n. 365/92 *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*. Nei casi di condanna o di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p. per determinati reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Inoltre, si propone di rafforzare i poteri del procuratore nazionale, definire un nuovo rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero prolungando i termini di investigazione e stabilendo interventi relativi alla protezione dei collaboratori di giustizia.

Legge n. 109/1996 *Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati*
Nel 1995 Libera propone un disegno di legge di iniziativa popolare per l'introduzione del riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. Dopo la raccolta di 1 milione di firme in tutto il Paese della proposta, il 7 marzo 1996 diventa legge. Ulteriore novità della legge è l'istituzione di un fondo per tre anni (1997-1999) per finanziare progetti a finalità sociali su beni confiscati. Tale fondo, finanziato dai proventi di vendita dei beni mobili, poteva essere utilizzato anche per particolari attività di risanamento e bonifica di aree urbane degradate tramite l'attivazione di percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza democratica. Inoltre, la legge prevede l'istituzione di una banca dati con il fine ultimo di monitorare e disporre in maniera più efficace i beni sequestrati e confiscati. *Questa legge non solo è probabilmente lo strumento più avanzato di contrasto alle mafie, ma permette anche la restituzione alle comunità territoriali di quanto è stato illegalmente tolto.*

Legge n. 512/1999 *Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso*. Viene istituito presso il Ministero dell'Interno, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati internazionali violenti.

Decreto legislativo n. 300/1999 *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*. Viene affidata all'Agenzia del Demanio la competenza in materia di gestione dei beni confiscati.

Legge n. 63/2001 *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*. Introduce importanti novità sulle testimonianze e le dichiarazioni nei processi di mafia, sullo snellimento dei procedimenti e sulle intercettazioni ambientali e in materia di beni confiscati.

Legge n. 296/2006 (Articolo 1, commi 201, 202 *Immobili confiscati ad organizzazioni criminali*) – Legge Finanziaria 2007. Prevede che i beni immobili confiscati siano mantenuti al patrimonio dello Stato, oltre che per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Inoltre, si afferma che i beni immobili confiscati possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute.

Legge n. 191/2009 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*. Prevede che i beni immobili possano essere destinati alla vendita ove non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse entro i termini previsti dalla stessa legge. Il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni immobili destinati alla vendita. Gli stessi Enti Locali ove sono ubicati i beni immobili destinati alla vendita possono esercitare il diritto di opzione. Le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50%, al Ministero della Giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziario e degli altri uffici istituzionali.

Decreto legge n. 4/2010, convertito in Legge 50/2010 *Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. Potere di destinazione dei beni immobili e delle aziende ai Prefetti.

Decreto legislativo n. 159/2011. Testo aggiornato con la Legge n. 161/2017 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010*. Il Codice antimafia e successive modifiche. Riordina la disciplina della procedura di sequestro, confisca e destinazione dei beni confiscati. La Riforma del Codice antimafia, viene attivata grazie a una proposta di legge di iniziativa popolare promossa da *Cgil, Acli, Arci, Avviso Pubblico, Centro Studi Pio La Torre, LegaCoop, Libera, Sos Impresa*. Le principali novità:

- l'estensione delle misure di prevenzione personali e di natura patrimoniale (come ad esempio la confisca dei beni), oltre a chi è indiziato per aver aiutato latitanti mafiosi anche a chi è accusato di terrorismo, stalking o di associazione a delinquere finalizzato a gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra i quali rientrano il peculato, la corruzione, anche in atti giudiziari e la concussione; il sequestro di partecipazioni sociali 'totalitarie' si estende a tutti i beni aziendali. Il nuovo codice rafforza anche la confisca che diventa obbligatoria per alcuni ecoreati e per l'autoriciclaggio;
- viene migliorata la figura dell'amministratore giudiziario, che accompagna il bene dal sequestro fino alla destinazione;
- viene introdotto un fondo da 10 milioni di euro l'anno per favorire la ripresa delle aziende sequestrate, riorganizzando l'Agenzia nazionale per i beni confiscati e fornendo un organico di 200 persone;
- vengono create delle sezioni all'interno dei tribunali che si occupano di sequestri e confische;
- viene prevista una maggiore tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate.

Decreto legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni in Legge n. 132/2018 *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. Possiamo distinguere tre ulteriori segmenti: *gli assetti procedurali del giudizio di prevenzione e gli effetti delle relative misure; il funzionamento dell'Agenzia Nazionale; la destinazione e assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva*.

Come abbiamo visto, con l'entrata in vigore del decreto legge, convertito in Legge 50/2010 si attribuiva il potere di destinazione dei beni immobili e delle aziende ai prefetti. Con l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) *tale potere è stato rimesso invece al consiglio direttivo della stessa Agenzia, superando una previgente disciplina che era apparsa eccessivamente complicata e poco efficace*. Il decreto legge sicurezza è intervenuto anche sulla struttura e la dotazione dell'ANSBC (art. 37) con la possibilità di istituire fino a 4 sedi secondarie, in relazione a particolari esigenze, in regioni nelle quali sono presenti in quantità significative beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata. Inoltre, nell'ambito dei procedimenti di vendita dei beni confiscati sono stati introdotti meccanismi di semplificazione degli obblighi di pubblicazione degli avvisi di vendita, nonché l'ampliamento della platea dei possibili acquirenti, parallelamente alla *previsione di rigorose preclusioni che consentano controlli efficaci, al fine di evitare che i beni venduti possano tornare, in qualsiasi modo, nella disponibilità di soggetti mafiosi*. Don Luigi Ciotti, Presidente Nazionale di Libera, sostiene che è «Troppo rischioso vendere i beni confiscati ai privati... Ci vuole tanto rigore e attenzione, perché i boss provano sempre a riprendersi le proprie ricchezze... E poi non mi piace che il decreto metta assieme sicurezza, lotta alla mafia e immigrazione. Una inaccettabile riduzione propagandistica, l'immigrazione non si può ridurre a problema di ordine pubblico, il fenomeno va governato con lungimiranza della politica perché riguarda i bisogni di milioni di persone... La perplessità di Libera non è pregiudizievole né ideologica. Voglio ricordare che fummo noi, per primi, nella petizione popolare che nel 1995 raccolse un milione di firme per la legge sull'uso sociale dei beni confiscati, a prevedere un'ipotesi di vendita. Ma immaginavamo che il ricavato dovesse servire ad alimentare uno speciale fondo istituito presso le prefetture per i progetti sociali. Le aspettative sono andate deluse»⁸³. Anche sulla la vendita dei beni confiscati prevista come ultima possibilità, don Luigi ritiene che «appena il 20 per cento dei proventi va all'Agenzia dei beni confiscati e alle attività sociali, educative e culturali promosse nei beni sottratti alla mafia. La parte maggiore va ai ministeri dell'Interno e della Giustizia. Una linea di tendenza che va modificata, perché rischia di venire meno lo spirito della legge: le ricchezze rubate alla comunità devono essere restituite alla comunità»⁸⁴ In definitiva, il divieto di vendita non è un dogma, ma deve rimanere un'ipotesi residuale di destinazione, dopo avere cercato tutte le strade possibili di riutilizzo sociale.

8.1. Segue. *Fonti comunitarie*

Piano Azione contro la criminalità organizzata, approvata dal Consiglio Europeo di Amsterdam 16-17 giugno 1997: Raccomandazione n. 26, lettera b) riguardante il potenziamento della ricerca e del sequestro dei proventi di reato.

Conclusioni del Consiglio Europeo di Vienna, dicembre 1998: entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam si devono migliorare e ravvicinare, se necessario, le disposizioni nazionali sul sequestro e la confisca dei proventi del reato, tenendo conto di diritti di terzi in buona fede.

Conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere, 1999: il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti ed il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, congelare, sequestrare i proventi di reato (punto 51 concl.). Si auspica un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali, ad es., in materia di rintracciamento, congelamento e confisca dei capitali.

Il 3 dicembre 1998, il Consiglio Europeo ha adottato l'Azione comune 98/699 sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato, adottata dal Consiglio in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea (GUCE L 333 del 9/12/1998).

Documento Prevenzione e controllo della criminalità organizzata. Strategia dell'Unione Europea per l'inizio del nuovo millennio, adottato dal Consiglio Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 3 maggio 2000, dove nella parte 2, Orientamenti Politici e Raccomandazioni dettagliate, capitolo 2.7, Rintracciamento, congelamento, sequestro e confisca dei proventi di reato, nella Analisi si legge che: *“si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di mitigare l'onere della prova, in seguito alla condanna di una persona per reato grave, per quanto concerne l'origine dei beni in suo possesso. Una siffatta mitigazione richiederebbe che il condannato provasse di essere entrato in possesso dei beni in questione in maniera legale. Qualora ciò non*

⁸³ S. PALAZZOLO, Don Ciotti: *“Decreto pericoloso anche sui beni confiscati che la mafia vorrà riprendersi”* in *Città Nuove*, <http://www.cittanuove-corleone.net/2018/09/intervista-don-ciotti-decreto.html>, 26 settembre 2018.

⁸⁴ *Ivi*.

avvenisse con soddisfazione del giudice, dette beni potrebbero essere ritenuti proventi illeciti di reato e confiscati”.

Decisione Quadro del Consiglio 2001/500/GAI concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

Decisione Quadro del Consiglio 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.

Attuazione della Direttiva quadro 2006/783/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca che “dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale” (punto 1 del ‘considerando’).

Direttiva 2014/42/UE, adottata a seguito del Trattato di Lisbona, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea

8.2. Segue. *Fonti internazionali*

Convenzione di Strasburgo, 8 novembre 1990 Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che le persone interessate dalle misure della confisca e delle indagini e misure provvisorie dispongono di effettivi rimedi giuridici a tutela dei propri diritti.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Palermo 12-15 dicembre 2000. All'articolo 2, viene adottata una ampia nozione di provento del reato che “indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato” e all'articolo 12 Confisca e sequestro si legge che: “gli Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca”.

9. *Criticità: Pubblica Amministrazione e Associazioni*

Sono tante le positività dei beni confiscati, la cui valutazione non può essere soddisfacente per le aziende, sottratti alla disponibilità delle mafie. Beni che promuovono opportunità di lavoro, inclusione, aggregazione sociale, sostenibilità ambientale, cooperative ed economia sociale. Alcune criticità relative al riutilizzo dei beni confiscati alle mafie non risiedono soltanto nella complessa procedura di assegnazione; nella mancanza di risorse umane ed economiche; nella non conoscenza degli strumenti e debole capacità di gestione, talvolta degli stessi enti locali per la realizzazione dei progetti di riutilizzo; nelle quote indivise, nell'abusivismo dei fabbricati, nelle violazioni urbanistiche e nelle occupazioni abusive.

La radice della criticità risiede nel fatto che sui beni confiscati non si è ancora compiuto «un salto. Non basta confiscare i beni alle mafie, occorre valorizzare l'uso sociale. È molto importante confiscare i beni, ma è prezioso il riutilizzo sociale, anche perché le mafie sono in continua evoluzione e si adattano ai tempi per fare in modo che i beni confiscati, che rappresentano una risorsa importante, ritornano nel loro possesso. Purtroppo, come sostiene il Direttore dell'Agenzia Nazionale... oltre il 50% dei beni confiscati è oggi destinato ma non utilizzato, mentre il 68% delle aziende confiscate sono gusci vuoti. Occorre un cambiamento. Non basta togliere i beni alle mafie, dobbiamo produrre sviluppo sostenibile e lavoro pulito per dare dignità alle persone; economia sociale e innovazione; cittadinanza responsabile e cultura: questa è la sfida. Bisogna riconvertire lo Stato, la politica su questa priorità. Andare, pertanto, oltre l'elemento sanzionatorio e fare in modo che lo Stato abbia una vocazione pragmatica e conveniente per trasformare la sanzione in un progetto collettivo e di opportunità, di azioni concrete e di sviluppo per la comunità. Qual è il modello economico? Come rilanciare l'agricoltura sociale? Quale Piano strategico di riutilizzo sociale dei beni? Quale valore

sociale delle aziende e non solo produttivo?»⁸⁵. Quindi programmazione, competenze, strumenti, risorse.

Partiamo da alcune significative criticità della *Pubblica Amministrazione*:

- *il deficit informativo sulla normativa e la consistenza del patrimonio confiscato a livello locale;*
- *in alcune realtà territoriali si riscontra uno scarso grado di sensibilità e interesse sul tema del riuso dei beni confiscati;*
- *gli amministratori che non utilizzano i beni confiscati alla criminalità organizzata producono un danno all'erario e per questo possono essere condannati a pagare un risarcimento all'ente (Corte dei Conti – Regione Campania, Sentenza 11 dicembre 2015, n. 1079). Questa consapevolezza del danno causato alla comunità, non sembra, essere adeguatamente diffusa tra gli amministratori comunali e nemmeno tra le organizzazioni del Terzo settore;*
- *alcuni amministratori rappresentano un sentimento d'impotenza dinanzi alle difficoltà e al degrado in cui versano gli immobili confiscati, in alcuni casi ereditati da precedenti amministrazioni, in altri consegnati in pessime condizioni già dall'Agenzia nazionale (ANBSC). Un sentimento comprensibile ma non può legittimare l'inerzia assoluta degli enti locali;*
- *il deficit progettuale e incompetenza a guidare le associazioni nel complesso iter di assegnazione e gestione del bene confiscato;*
- *lo scarso gioco di squadra tra i diversi attori locali;*
- *le relazioni "difficili" tra istituzioni, associazioni e le cooperative;*
- *le insufficienti azioni di contesto/sistema;*
- *la scarsa attenzione al valore simbolico dei beni;*
- *ostacoli e resistenze del contesto per l'attuazione di un percorso di partecipazione;*
- *la scarsità di risorse economiche e di personale per affrontare le pessime condizioni degli immobili degradati o per sostenere realtà significative che gestiscono beni confiscati;*
- *destinazione di beni dati alle associazioni senza prima dotarli di condizioni strutturali per la fruibilità e imputazione dei costi di gestione (utenze, ristrutturazioni...) alle stesse associazioni*
- *il mancato inserimento delle ristrutturazioni dell'uso dei beni confiscati (beni vandalizzati o fatiscenti) nei Piani triennali delle opere pubbliche o in progettualità legate a strumenti di sviluppo locale (Progetti integrati, Piani di Zona Sociale, Piani integrati di sviluppo urbano, Accordi di programma, Contratti di Quartiere, PUC, ecc...);*
- *la necessità di adottare un modello di contratto di concessione in comodato d'uso gratuito con alcuni punti in comune in modo da non penalizzare le attività delle stesse associazioni (ad esempio, l'assicurazione del bene confiscato; la manutenzione straordinaria; le tasse per l'imposta del registro del contratto di concessione, possono e devono essere a carico del Comune dove si trova il bene).*

Inoltre, avviare una sperimentazione di rilievo nazionale, partendo dalle realtà regionali, per affidare il bene confiscato in modo definitivo a quelle realtà associative e del Terzo settore che si sono contraddistinte per la molteplicità di buone pratiche, considerate eccellenze per le progettualità di rigenerazione dei territori ed essere state al fianco delle persone colpite dalla violenza criminale. Altresì, verificare la possibilità che le stesse Scuole e l'Università possano gestire i beni confiscati. Naturalmente non mi riferisco alla possibilità già realizzata di costruire Scuole sui beni confiscati, ma di promuovere «un protocollo d'intesa scuole e utilizzo dei beni confiscati per favorire, in particolare, la gestione, la valorizzazione dei terreni e aziende per una loro produttiva assegnazione alle scuole, in primo luogo agli istituti agrari. Si tratta... di verificare la possibilità di costituire centri sociali, luoghi di aggregazione giovanile, casa per i giovani,

⁸⁵ L. LIMOCIA (a cura di), *Quei ragazzi che sfidarono camorra, sacra corona unita, 'ndrangheta e cosa nostra. Tra passato e presente per non rinunciare a immaginare un'Italia migliore*, in *InfinitiMondi*, Napoli 2022, pp. 49-50.

ludoteche, spazi per la danza, la musica, il teatro, lo sport»⁸⁶. Ciò rappresenterebbe un ulteriore scacco alle mafie.

Infine alcune criticità riguardano le *Associazioni e cooperative*:

- *non sempre c'è un equilibrio tra alcune cooperative, associazioni e consorzi che spesso vincono i bandi e hanno sostegni locali e le altre realtà sociali pur importanti ma che non godono delle stesse opportunità;*
- *mancanza di rete, cultura per stare insieme e di progettualità comune, soprattutto all'interno di uno stesso territorio.*

10. Beni confiscati e trasparenza: la prova mancata degli Enti territoriali

L'art. 48 comma 3 lett. c) del Codice Antimafia, d.lgs. 159/2011, obbliga ogni ente istituzionale a pubblicare l'elenco completo dei beni immobili confiscati trasferiti al proprio patrimonio. Nello specifico: *gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

L'Associazione Libera ha promosso la seconda edizione di RimanDATI e i dati raccolti del monitoraggio 2022 «confermano ancora una volta la grande fatica che gli Enti territoriali fanno a garantire la trasparenza delle informazioni e la loro piena fruibilità, segnando addirittura un peggioramento rispetto alla prima edizione. Se infatti nel primo report la percentuale dei comuni che non pubblicavano l'elenco era pari al 62%, in questa seconda ricerca essa sale addirittura al 63,5%. Ciò significa, in numeri assoluti, che al momento della chiusura dell'azione di monitoraggio civico, su 1073 comuni monitorati, solo 392 pubblicano l'elenco. E di questi, la maggior parte lo fa in maniera parziale e non pienamente rispondente alle indicazioni normative. Non va meglio per gli Enti sovraterritoriali. Su 10 province e città metropolitane destinatarie di beni confiscati, la metà non pubblica gli elenchi. Delle 6 regioni, solo 2 adempiono all'obbligo di pubblicazione. Rispetto alla qualità degli elenchi pubblicati dai 16 Enti sovracomunali, a parlare è il dato sul ranking medio che si ferma a 23.5. Sui soli enti che pubblicano l'elenco (7), il ranking sale a 53.8»⁸⁷ Significative le proposte di Libera: a partire dalla sezione del sito web dell'ANBS che supporta i Comuni, si propone che si possono tracciare strategie di attivazione degli Enti locali, perché si possa giungere all'uniformità qualitativa dei dati sui beni confiscati; l'attuazione della trasparenza diventi pratica condivisa non solo per le amministrazioni comunali, ma per tutte le amministrazioni pubbliche che si intrecciano con la storia del bene; importante garantire un maggiore coordinamento e scambio lungo tutta la filiera istituzionali del bene confiscato che consenta poi una risoluzione veloce delle criticità e una trasparenza sul dato; promuovere e realizzare percorsi di accompagnamento ai comuni e di supporto alla progettazione delle organizzazioni sociali, con attivazione di percorsi di monitoraggio civico e partecipazione dei cittadini; si auspica che le Politiche di coesione e i fondi ad esse correlati possono diventare sempre più uno strumento di emancipazione e di sviluppo per le comunità⁸⁸.

11. Le aziende confiscate: criticità

Le prime criticità delle aziende confiscate riguardano *l'eccessiva lunghezza dei procedimenti*, in modo particolare quelli penali provocano difficoltà alla buona gestione e alla funzionalità del sistema

⁸⁶ L. LIMOCIA, *Alle Scuole i beni dei clan*, la Repubblica, 18 giugno 2010, p. XII.

⁸⁷ Secondo Report Nazionale sullo stato della trasparenza dei Beni Confiscati nelle amministrazioni locali. RIMANDATI 2022, Libera 2022, p. 14)

⁸⁸ *Ivi*, p. 17.

e i tempi troppo lunghi per l'iter di destinazione; i gravami ipotecari rappresentano gli ostacoli maggiori per il riutilizzo del bene; l'accesso al credito, con l'assegnazione a cooperative sociali, i beni vanno incontro a problemi di accesso al credito, infatti la modalità del comodato d'uso gratuito, impedisce la garanzia per la concessione di finanziamenti; lo stato dei beni, le aziende sottratte alle mafie, incontrano diversi problemi: dalla forte riduzione della clientela e delle commesse alla limitazione dei flussi finanziari, dalla chiusura delle linee di credito ai costi del ripristino della legalità e della regolarizzazione dei dipendenti. Rilevante è, inoltre, il rapporto tra aziende sequestrate e confiscate e mercato legale. In tal senso importante è la «necessaria sistematicità della gestione. I beni sequestrati e confiscati, sono nella maggioranza dei casi, caratterizzata da enormi criticità che impediscono di fatto la loro sopravvivenza autonoma nel mercato, specialmente nella fase iniziale. Si ritiene perciò particolarmente strategico un approccio sistemico alla loro gestione favorendo l'implementazione di sistemi di mutuo supporto (attraverso la condivisione di buone pratiche e la prestazione di servizi e forniture) che proseguano anche dopo la destinazione, se necessario»⁸⁹. Diventa, quindi, da un lato preziosa la rete che raccoglie le aziende sequestrate e confiscate per la condivisione di esperienze, criticità e proposte, dall'altro la comune ricerca di management specializzato e la creazione di filiere produttive con le imprese sane per creare circuiti virtuosi. È necessario però avere una visione non solo produttiva. L'elenco delle criticità delle aziende può essere lungo, ma non risolve la prima e fondamentale questione: la mancanza di una reale visione politica e strategica di utilizzo di questo patrimonio, fatto non solo di partite iva, ma di capitale sociale, macchinari, attrezzature, autorizzazioni, concessioni, capannoni, locali commerciali, ecc. (elementi desumibili dall'esperienza perché, così come per gli immobili, manca un sistema informativo di "tipo qualitativo" che permetta di conoscere effettivamente cosa c'è dentro le aziende). Si pone il tema del

Valore sociale delle aziende: la questione dell'uso delle aziende confiscate va affrontato con un paradigma differente rispetto a quello fallimentare finora attuato. L'utilizzo delle aziende confiscate può costituire un'importante occasione di un altro tipo di sviluppo sano ed inclusivo, nell'ambito dell'economia sociale, al cui interno l'impresa sociale rappresenta il principale attore. Difatti, l'impresa sociale con la sua mission orientata all'interesse generale della comunità, con le sue caratteristiche e le peculiarità del modello organizzativo, è in grado di svolgere un ruolo importante nei percorsi di riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, contribuendo ad accrescere e riallocare l'originaria dotazione di *capitale sociale mafioso*, in capitale sociale puro dei territori e fornendo allo stesso tempo un efficace strumento di prevenzione, oltre che di repressione, nella lotta contro la criminalità organizzata. Escludere l'impresa sociale dalla gestione delle aziende confiscate significa voler disconoscere il ruolo che di fatto essa sta già svolgendo proprio nei territori di mafia dove operano, nonostante le tante difficoltà, associazioni e cooperative sociali, promuovendo modelli culturali ed economici orientati alla cittadinanza attiva, alla legalità e alla giustizia. Le migliori esperienze di riutilizzo produttivo di beni immobili confiscati sono realizzate da associazioni e cooperative sociali. Cosa si potrebbe realizzare se ci fossero *cabine di regia locali*, che supportino l'innesto di questi importanti asset aziendali in una strategia di sviluppo dell'economia sociale sui territori?

12. La figura dell'Amministratore giudiziario

Con il d.l. 230/89, convertito con modifica dalla legge n. 282/1989 il legislatore ha introdotto la figura dell'*amministratore giudiziario* con il compito di provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. La legge n. 161/ 2017 *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e*

⁸⁹ M. CAMMELLI, L. BALESTRA, G. PIPERATA, P. CAPRIOTTI, *Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: disciplina, criticità e proposte*, Fondazione del Monte, Bologna, 8 ottobre 2015, p. 58.

confiscate, affianca a tale compito, quello di *incrementare, se è possibile, la redditività dei beni medesimi*. Poi con la legge 161/2017 il legislatore ha introdotto alcune modifiche al d.lgs. 159/2011, tra i punti più significativi della riforma si evidenziano la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria e l'introduzione *ex novo* dell'istituto del controllo giudiziario, inquadrati nella sezione del Codice relativa alle misure di prevenzione diverse dalla confisca. Dunque, l'amministratore giudiziario è una figura centrale nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, *ma deve avere un elevato livello di specializzazione* (dottori commercialisti e avvocati). Il suo lavoro complesso ma anche molto interessante e affascinante, non riguarda solo la gestione del bene che deve essere dinamica, non si tratta solo di conservare il bene, ma *produrre innovazione e capire anche se c'è qualcosa altro da confiscare*. L'art. 35 del Codice antimafia, prevede che con il provvedimento con il quale dispone il sequestro di prevenzione il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. L'amministrazione dei beni è attribuita all'Agenzia solo dopo la confisca ad opera della Corte di appello. All'esito del giudizio di appello, dunque, l'amministrazione dei beni è oggi conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari; in caso di sequestro di aziende, viene individuato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale stesso. Sono previste diverse incompatibilità, tra cui: non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone conviventi e le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del preposto o delle imprese a lui riconducibili. La scelta deve avvenire secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori. Si è voluto evitare la stasi gestionale e si è consentito al professionista di poter acquisire, se del caso, tre incarichi dall'autorità giudiziaria, mantenendo però le gestioni già in essere quale coadiutore dell'Agenzia. L'Amministratore giudiziario, è nominato con decreto motivato e all'atto della nomina egli deve comunicare al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso. L'aggressione ai patrimoni illeciti tramite gli strumenti del sequestro e della confisca rappresenta il più efficace mezzo di contrasto per reprimere e prevenire i fenomeni criminali ancor più incisivo delle pene detentive. La consapevolezza circa la validità degli strumenti ablatori ne ha determinato una crescita esponenziale su tutto il territorio nazionale. Con la Legge 109 del 1996 è stata introdotta la destinazione dei patrimoni sottratti alla criminalità che a seguito di provvedimento di confisca definitiva vengono acquisiti a patrimonio dello Stato e restituiti alla collettività.

La gestione dei beni sequestrati e confiscati assume grande rilievo e impone una seria e rigorosa gestione in grado di custodire e conservare i patrimoni dalla fase di sequestro fino alla fase di destinazione e assegnazione. In tale contesto emerge il ruolo chiave svolto dall'amministratore giudiziario quale *longa manu* dell'Autorità Giudiziaria che avrà il compito di provvedere "*alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi*"⁹⁰. Il Codice Antimafia prevede una serie di obblighi normativi in capo alla predetta figura di seguito rappresentate:

- segnalazione al giudice delegato dell'esistenza di altri beni che potrebbero essere attratti alla massa del sequestro dei quali sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione (Art. 35 comma 6 D.lgs.159/2011);

- redazione, entro 30 giorni dalla nomina prorogabili a 3 mesi, di una relazione particolareggiata dei beni sequestrati ai sensi dell'art. 36 del CAM. Il contenuto della relazione attiene:

a) indicazione, stato e consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione;

b) il presumibile valore di mercato dei beni sulla base della stima effettuata dall'amministratore stesso;

c) eventuali diritti di terzi sui beni;

⁹⁰ Art. 35 comma 5 del Decreto Legislativo 159 del 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"

d) per i beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita ed eventuali difformità tra elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

e) indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni del Tribunale previste ai sensi dell'art 41 del CAM;

- segnalazione circa eventuali difformità tra quanto oggetto di misura e quanto appreso.
- tenuta di un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, per le annotazioni relative alle operazioni svolte nel corso della gestione (art. 37 comma 1 D.lgs. 159/2011);
- presa in consegna delle scritture contabili e dei libri sociali, sui quali dovranno essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro (art. 37 comma 2 D.lgs. 159/2011);
- far confluire somme apprese, riscosse o ricevute al Fondo Unico di Giustizia, ad eccezione di quelle derivanti dalla gestione di aziende (art. 37 comma 3 D.lgs. 159/2011);
- tenuta di una contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti oltre alla contabilità separata della gestione ed eventuali vendite dei singoli beni mobili e immobili oggetto di privilegio speciale, pegno o ipoteca (art. 37 comma 5 D.lgs. 159/2011);
- annotazione in ciascun conto delle entrate e delle uscite di carattere specifico o generale imputabili a singoli beni o gruppi di beni conservando la documentazione comprovante le operazioni effettuate da riportare analiticamente anche nella relazione resa ai sensi dell'art. 36 (art. 37 comma 5 D.lgs. 159/2011);
- dopo il deposito della relazione di cui all'art. 36, nel caso di sequestro di aziende, redige entro tre mesi prorogabili a 6, altra relazione trasmessa anche all'ANBSC contenente (art. 41 D.lgs. 159/2011):
- dati integrativi acquisiti successivamente al deposito della relazione particolareggiata;
- esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
- dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio di impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento, nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione;
- stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione;
- indicazione di attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività sarà altresì allegato un programma con la descrizione analitica di modalità e tempi di adempimento, corredato, previa autorizzazione del giudice, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 del R.G. 267/1942 che attesti la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del programma proposto.

Alla proposta dovrà essere allegato:

- l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni ai sensi dell'art. 57 comma 1, specificando i crediti che originano da rapporti di cui all'art. 56, quelli collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa;
- l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari alla prosecuzione di attività, riferendo in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda.

Nei casi di sequestro di quote societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 c.c., il Tribunale può disporre la revoca dell'amministratore *iure privatorum* e l'assunzione della carica potrà essere ricoperta dall'Amministratore Giudiziario o assunta da soggetto terzo di espressione giudiziaria nominato nelle forme previste dal codice civile (art. 41 comma 1 ter D.lgs. 159/2011).

L'Amministratore, provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica d'azienda. Richiede autorizzazione al G.D. per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, per stare in giudizio, per locazioni di beni immobili, per la cessione o la vendita di beni, etc. Redige all'esito

della procedura o comunque dopo i provvedimenti di confisca di I e II grado il conto della gestione che conterrà modalità e risultati del periodo di amministrazione e l'indicazione di somme pagate e riscosse, oltre alla descrizione dei cespiti e del saldo finale.

Gli obblighi normativamente previsti, oltre ad una serie di adempimenti di seguito brevemente riportati (quali operazioni di immissione in possesso con o senza ausilio di organi della polizia giudiziaria, redazione di inventario, verifica della trascrizione del provvedimento presso conservatorie e registri mobiliari, apertura di conto della gestione, comunicazione all'amministrazione finanziaria e ad altre autorità amministrative) costituiscono parte dell'attività connaturata all'incarico di amministratore giudiziario.

12.1. Segue. *Alcune criticità dell'Amministratore giudiziario*

Le problematiche principali riguardano:

- rapporti con il proposto e i suoi familiari;
- società non operative e/o prive di patrimonio;
- società cartiere;
- presenza di lavoratori in "nero" o in "bianco";
- scarse risorse finanziarie e ostilità degli istituti finanziari;
- rapporti con clienti e fornitori;
- rapporti con autorità giudiziaria;
- rapporti con procedure concorsuali.

Gli amministratori giudiziari non dispongono delle risorse per far fronte alle necessità di manutenzione e gestione che potrebbero invece essere ottemperate da una gestione temporanea da parte di soggetti terzi. Per dare avvio alla gestione dei beni aziendali è necessaria una valutazione sulle concrete prospettive di prosecuzione dell'attività che deve essere contenuta nella relazione predisposta entro 6 mesi dall'Amministratore giudiziario e approvata dal tribunale. Il termine massimo dettato dalla norma potrebbe risultare troppo ampio tenuto conto dell'esigenza di un rapido rilancio dell'impresa in vista del suo reinserimento nel circuito economico legale, anche se di frequente risulta difficile svolgere le analisi e le verifiche richieste soprattutto nei casi in cui la documentazione contabile, fiscale e societaria non è presente o risulta compromessa. L'Amministratore giudiziario ha facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione per la gestione dei beni, per quelli straordinari è necessaria l'autorizzazione o il nulla osta del giudice. Tale gestione, comprensibilmente prudente, può dilatare eccessivamente i tempi delle decisioni rendendole inefficaci, specialmente per i beni aziendali. Il delicato compito che l'Amministratore giudiziario è chiamato a ricoprire, rivestendo di sovente molteplici ruoli quali ad esempio quello di pubblico ufficiale, custode, investigatore, manager, consulente, contabile, legale rappresentante, datore di lavoro, richiede una consolidata esperienza nel settore e una grande operatività che assicuri una presenza costante nelle realtà aziendali, oltre ad un valido team di professionalità necessarie per la gestione delle potenziali criticità connaturate alla specificità dell'ambito operativo e del settore di riferimento. Sono difatti richieste competenze non solo in materia contabile, fiscale e tributaria, economico manageriale ma anche in materia di contenzioso civile, del lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, codice degli appalti, ecc. La crescita formativa, quindi, dell'Amministratore giudiziario potrà fare la differenza nella lotta alle mafie.

13. *Ruolo dei beni confiscati*

Il ruolo dei beni confiscati all'interno delle dinamiche sociali di una comunità si sviluppa su più livelli, rigenerando i territori, promuovendo lavoro, restituendo dignità ai soggetti più deboli, affermando coesione economica e inclusione sociale, favorendo relazioni di cura, mantenendo vivo il ricordo della memoria con l'impegno quotidiano, educare alla cittadinanza, sostenere la cultura, praticare la legalità e la giustizia.

Sono 7 i passaggi fondamentali.

1) *Pedagogia della Memoria*. Educare con la memoria vuol dire ricordare, nel senso di «ri-accordare, di rimettere nel cuore»⁹¹ di ognuno di noi l'impegno, la responsabilità perché la memoria vuole continuità, si misura ogni giorno nel costruire giustizia.

2) *Cultura* per combattere la *mafiosità*⁹², educare e accompagnare la crescita, sviluppare lo spirito critico, riscoprire il dubbio, favorire il cambiamento, aiutare ad aprire gli orizzonti e a vedere sempre più in là e cercare punti di arrivo che non sono già dati. Educare all'impegno.

3) *Cittadinanza responsabile*. «Non tutto si esaurisce nelle istituzioni, non è l'unico luogo che conta, c'è un'autonoma soggettività politica dei cittadini, la cittadinanza attiva che si esprime a vari livelli»⁹³. Dalla *demarchia*, alla *libertà attiva*, dalla *democrazia mista*, all'*art. 118 ultimo comma della Costituzione*. Il *principio di sussidiarietà*, alla *cittadinanza digitale*⁹⁴.

4) *Innovazione ed economia sociale*. Se l'economia produce profonde disuguaglianze⁹⁵, bisogna essere protagonisti di comunità alternative, di resistenza per prendere le distanze da quella realtà in cui le merci sostituiscono le persone e il senso della vita dipende da quello che hai e non da quello che sei, di sostenere comunità di condivisione economica, comunità solidali, comunità di uguali, comunità libere. Creare percorsi di lavoro nell'innovazione e nell'economia sociale, per un futuro orientato al bene di tutti, ma anche consumo critico, stili di vita, non solo benessere ma benvivere, armonia con e per gli altri e con la natura

5) *Una nuova etica economica*

Da qui due criteri generali per l'etica economica

1° *Non cercare di arricchirti*

Vuol dire sostenere il divieto che ogni attività economica sia di tipo esclusivamente speculativo. Invece, «ogni attività esclusivamente speculativa non ha altro scopo che quello di arricchire; non ha alcun effetto produttivo che possa ricadere in utilità per il prossimo; non costituisce attività umanizzante per lo stesso operatore»⁹⁶.

2° *Se hai, hai per dare*

In definitiva, un'etica normativa che sia profetica urge: è urgente una profonda trasformazione delle strutture economiche mondiali. Nuova etica economica, visto il fallimento dei modelli economici, per guardare invece a un nuovo modello e riscoprire il valore e all'attualità di quella che nel '700 Antonio Genovesi chiamava economia civile⁹⁷. Cambiare il modo di fare impresa e aprire una nuova stagione del pensiero economico per la soddisfazione dei bisogni dell'umanità.

6) *Principi etici della gestione e diritti e doveri dei lavoratori*

7) *Bilancio sociale preventivo e consuntivo*

14. *Alcune buone pratiche dei beni confiscati*

Cooperative sociali e associazioni più impegnate nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che utilizzano beni confiscati sul territorio casertano. Cosa fanno?

- *coop. soc. Le terre di Don Pepe Diana – Libera Terra*

È la realtà che gestisce il più ampio numero di immobili confiscati in Campania, con circa 80 ettari di terreni, 3 fabbricati rurali ed un caseificio, distribuiti in cinque differenti comuni

⁹¹ D. NOVARA (a cura di), edizioni la meridiana, Molfetta (Bari) 2003, p. 14.

⁹² U. SANTINO *La borghesia mafiosa, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato*, csd quaderni/5, Palermo 1994.

⁹³ L. LIMOCIA, *Cittadinanza digitale e legalità in Terra di Lavoro*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, p. 80.

⁹⁴ *Ivi*, pp. 79-80.

⁹⁵ A. SEN, *L'idea di giustizia*, Mondadori, Milano 2011; V. SHIVA, *Dall'avidità alla cura. La rivoluzione necessaria per un'economia sostenibile*, EMI, Verona 2022.

⁹⁶ E. CHIAVACCI, *Teologia morale. Teologia morale e vita economica*, Cittadella, Assisi 1985, pp. 194-195.

⁹⁷ A. GENOVESI, *Lezioni di economia civile*, F. DAL DEGAN (curatore) Vita e Pensiero, Milano 2013.

casertani: Castel Volturno, Cancellò ed Arnone, Carinola, Pignataro Maggiore e Teano. Il caseificio produce mozzarella bio, grazie ad accordi commerciali con allevatori locali che hanno condiviso il percorso di riconversione biologica dei propri allevamenti bufalini. Il grano prodotto su parte dei terreni confiscati viene trasformato in farina, lavorata a Gragnano per diventare la pasta i “*Paccheri di don Peppe Diana*”, mentre le altre produzioni agricole sono conferite al Consorzio Libera Terra Mediterraneo (<http://www.liberaterra.it/flex/cm/pages/ServerBLOB.php/L/IT/IDPagina/7>) che riunisce in tutt’Italia le esperienze di riuso produttivo dei beni confiscati alle mafie, che realizzano prodotti a marchio Libera Terra.

- *coop. soc. Agropoli onlus – San Cipriano d’Aversa*
Si occupa di disabilità e promuove empowerment di comunità finalizzato al riscatto del territorio attraverso l’uso sociale e produttivo dei beni confiscati;
- *coop. soc. Eureka – Casal di Principe*
A Casal di Principe, un antico cortile di circa 1400 mq è nato *Cantina Vitematta*, dove, insieme alle persone, trasformano anche le migliori uva provenienti da circa 11 ettari di terreni confiscati alla camorra. La coop. Eureka, insieme alla coop. Koala e Kronos, stanno potenziando e rafforzando il recupero di una tradizione del territorio, la produzione di vino asprinio DOC dando ulteriori occasioni di lavoro a persone svantaggiate;
- *coop. soc. Al di là dei sogni – Sessa Aurunca*
Eroga servizi alla persona per lo sviluppo del benessere psico-fisico e servizi finalizzati prevalentemente all’inserimento formativo e lavorativo delle persone svantaggiate;
- *coop. soc. Fuori di zucca - Aversa*
Si occupa dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, prevalentemente attraverso l’agricoltura sociale e biologica. Promuove e sostiene un incubatore/acceleratore di start-up d’imprese a vocazione sociale impegnate nel riutilizzo dei beni confiscati;
- *coop. soc. Un fiore per la Vita ONLUS - Aversa*
È impegnata nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevalentemente attraverso percorsi di agricoltura sociale e biologica. Lavora con persone con dipendenza, per esempio, dall’alcool o dal gioco, segnalati dalle ASL o dal SERT (Servizio per le Tossicodipendenze) o il cui inserimento socio-lavorativo viene disposto dal magistrato come pena alternativa alla detenzione. Si dedica molto all’educazione al consumo critico (ad esempio, al consumo degli ortaggi nel rispetto della stagionalità) e nella bottega interna vende i propri prodotti e quelli di altre cooperative sociali che lavorano sui terreni confiscati;
- *coop. soc. La forza del silenzio – Casal di Principe*
È una associazione ONLUS che ha l’obiettivo principale di fornire servizi specifici e di qualità alle persone affette da disturbo dello spettro autistico, con l’intento di migliorare la loro qualità della vita e di creare un luogo di ascolto e di sostegno alle famiglie;
- *Nuova Cooperazione Organizzata (NCO) - Aversa*
Il Consorzio NCO, ispirato dai principi dell’inclusione e della legalità, è nato ad Aversa con l’obiettivo di contribuire ad una crescita civile del territorio, creando attività di economia sociale sostenibili per offrire occasioni di lavoro dignitoso a persone in difficoltà. Riunisce alcune cooperative sociali campane che condividono principi e valori ed è articolato in diverse cooperative autonome;
- *Nuova Cucina Organizzata*, laboratorio di cucina, pizzeria, ristorante e catering con prodotti locali e quelli provenienti dai terreni confiscati e inserendo persone svantaggiate nelle attività lavorative;
- *Nuovo Commercio Organizzato*, sezione dedicata al commercio dei prodotti locali e di aziende e cooperative che lavorano su terreni confiscati.
Tra le iniziative di marketing realizzate si annovera *Facciamo un pacco alla camorra*;
- *coop. soc. Davar onlus – Casal di Principe*

È una cioccolateria sociale che coinvolge giovani con disabilità, inserendoli nel mondo del lavoro, favorendo il ritorno all'artigianato minuziosamente lavorato. La cucina terapeutica è la chiave che aiuta questi ragazzi a stimolare l'uso dei sensi;

- *coop. soc. Osiride – Cellole*
Gestisce servizi socio-sanitari e socio-educativi e la sua azione si rivolge a soggetti svantaggiati intendendo con questo termine coloro i quali vivono con difficoltà la nostra società moderna e coloro i quali non riescono a seguirne gli stili di vita.
- *coop. soc. Apeiron – Pignataro Maggiore*
Si occupa di servizi, percorsi di reinserimento socio-lavorativo, servizi alla persona, ristorazione, agricoltura sociale, formazione professionale e gestisce due beni confiscati;
- *coop. soc. Terra felix – Castel Volturno*
È collegata a Legambiente e realizza un centro permanente di sviluppo e analisi ambientale, progetti di monitoraggio del litorale e incentiva il turismo naturalistico mediante la realizzazione di campi di volontariato;
- *coop. soc. Altri orizzonti – Castel Volturno*
Opera sul litorale Domitio con diverse attività di integrazione culturale e assistenza socio-sanitaria, con specifico riferimento alla popolazione immigrata, tra cui: ambulatori medici, unità di strada, riduzione del danno, minori e presa in carico di famiglie in difficoltà, scuola, tutoraggio, osservatorio del disagio sociale;
- *APS (Associazioni di Promozione Sociale) Comitato Don Peppe Diana ha in concessione il bene confiscato Casa don Diana, nel quale si è insediato FUCINA, un incubatore di innovazione sociale, sostenuto dalla Fondazione con il sud.*

A Portici (Napoli) il Collegamento contro le camorre “G. Franciosi” APS, il Presidio Libera Portici “Teresa Buonocore e Claudio Tagliatela”, l’ANPI “Ciro Siciliano”.

Gestiscono una dépendance del bene confiscato Villa Fernandes, e sono impegnati con il volontariato su cinque versanti: 1) *per una comunità libera dalle mafie, dalla corruzione e dalla cattiva politica;* 2) *percorsi di cittadinanza responsabile;* 3) *lotta alle povertà complesse;* 4) *pace, nonviolenza, mediazione, società multiculturale e convivialità delle differenze;* 5) *impegno in carcere.* Questi cinque assi sono accompagnati da due fari: 1) *cura e qualità delle relazioni umane;* 2) *seminare il grano verso l’economia sociale.* *Accompagniamo le persone colpite dalla violenza criminale: usura e racket. Ci siamo costituiti parte ad alcuni processi contro i clan della camorra; con il Ministero della Giustizia. Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Centro Giustizia, abbiamo in affido dieci minori e giovani adulti infraventicinquenni dell’area penale e con l’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione penale Esterna) abbiamo in affido diversi giovani maggiorenni; è in funzione lo Sportello Giocatori Anonimi per combattere il gioco patologico. Sono tanti sono i laboratori: dal Laboratorio Medico Polispecialistico, gratuito per bambini, ragazzi e adulti alla Farmacia Sociale, dal Laboratorio Innovazione allo Sportello per combattere e prevenire le povertà, dalla Boutique della Solidarietà ai Laboratori per i ragazzi, dalla Befana della Solidarietà allo Sportello della legalità. Una bussola per ritrovare i tuoi diritti, dal Banco Alimentare al Coro Note Legali, dalla Scuola di Judo alla Compagnia teatrale, dall’Orchestra Giovanile NoteLegali alla Fondazione su lotta alla povertà e innovazione sociale. Sperimentano la promozione di un vero e proprio modello partecipato e condiviso con le persone colpite dalla violenza criminale, con i poveri e con i vari volti dei territori. Pertanto, i cinque assi richiamati non favoriscono l’assistenzialismo e non sono usati come ammortizzatori sociali. Certo, accolgono il disagio sociale e sono tante le bollette che pagano per luce, gas, acqua, telefono, però, sostengono: *condivisione, denuncia, progettualità,* per chiedere giustizia e l’affermazione dei diritti fondamentali e generare *percorsi di economia sociale.**

In questo senso, ad esempio, sono impegnati con l’Unipan (Unione Panificatori Campani) nella promozione della *Cittadella del pane della legalità* per realizzare un progetto sull’arte bianca che ha quattro obiettivi: 1) una scuola dell’arte bianca sulle *quattro P* per formare panettieri, pizzaioli, pasticciari, pastai; 2) laboratori con le Scuole, tra cui si prevedono le merendine con il pane e i prodotti

di Libera Terra, dei G.A.S. (Gruppo Acquisto Solidale) e dei prodotti a km zero; 3) la festa dell'Arte bianca della legalità; 4) individuazione di terreni confiscati alla camorra per la produzione del grano e il recupero dei grani autoctoni.